



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/375 della Commissione del 2 marzo 2020 che approva le modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Priorat/Priorato» (DOP)** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/376 della Commissione del 5 marzo 2020 relativo all'autorizzazione della norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/377 della Commissione del 5 marzo 2020 relativo all'autorizzazione del selenato di sodio come additivo per mangimi destinati a ruminanti ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/378 della Commissione del 5 marzo 2020 relativo all'autorizzazione della L-leucina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾** 9
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 della Commissione del 5 marzo 2020 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto** 14

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2020/380 della Banca centrale europea del 18 febbraio 2020 che modifica la decisione (UE) 2016/245 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2020/10)** 41

ORIENTAMENTI

- ★ **Indirizzo (UE) 2020/381 della Banca Centrale Europea del 21 febbraio 2020 che modifica l'indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2020/11)** 46

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione n. 1/2018 del comitato misto ECAA, del 3 maggio 2018, relativa all'adozione del suo regolamento interno 2019/1802 (GU L 274 del 28.10.2019) 58**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/375 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2020

che approva le modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Priorat/Priorato» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Priorat/Priorato», presentata dalla Spagna in conformità all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative al nome «Priorat/Priorato» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUC 316 del 20.9.2019, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/376 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2020****relativo all'autorizzazione della norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La norbissina (annatto F) è stata autorizzata per un periodo illimitato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a gatti e cani appartenente al gruppo «coloranti compresi i pigmenti», alla voce «sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari, diverse dal blu patentato V, dal verde acido brillante BS e dalla cantaxantina». Questo colorante non è stato autorizzato specificamente ma inserito in tale voce generica. L'additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione della norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 22 marzo 2017 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la norbissina (annatto F) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali. Ha inoltre concluso che la sostanza è una soluzione alcalina forte, il che la rende corrosiva e quindi nociva per l'utilizzatore. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. In conformità al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ nella fase I della valutazione del rischio ambientale è stato stabilito che la norbissina (annatto F), in quanto additivo per animali non destinati alla produzione di alimenti, è esentata da un'ulteriore valutazione a causa dell'improbabilità di un effetto significativo sull'ambiente, poiché nel suddetto parere l'Autorità non ha individuato alcun elemento di preoccupazione basato su prove scientifiche. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo in questione è efficace nel conferire colore ai mangimi. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Dalla relazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi (EURL-FA) è emerso che il richiedente non ha presentato dati sperimentali per la quantificazione della norbissina (annatto F) negli alimenti per animali. Il richiedente è stato invitato a fornire tali dati e il metodo è stato convalidato e incluso in un addendum alla relazione dell'EURL-FA.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ *EFSA Journal* 2017; 15(4):4764.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).

- (5) La valutazione della norbissina (annatto F) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo dell'additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 26 settembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2020, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: coloranti. (i) Sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi								
2a160b	Norbissina (annatto F)	<p>Composizione dell'additivo Preparazione liquida di annatto F con un tenore di sale di potassio di norbissina del 2,3-2,7 %</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva La norbissina alcalinizzata, ottenuta da precipitazione acida (annatto F) è descritta come sale di potassio di norbissina (dipotassio 6,6'-diapo-psi,psi-carotene-dioato) È un derivato carotenoidale preparato tramite la rimozione dell'involucro esterno dei semi di annatto (<i>Bixa orellana</i> L) e un ulteriore trattamento chimico. Forma solida Formula chimica: C₂₄H₂₆K₂O₄ Numero CAS: 33261-80-2</p> <p>Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la quantificazione del potassio di norbissina nell'additivo per mangimi: — - spettrofotometria a 482 nm [monografia] ECFA sugli estratti di annatto (norbissina alcalinizzata, ottenuta da precipitazione acida)]</p> <p>Per la quantificazione del potassio di norbissina nei mangimi: — cromatografia liquida ad alta prestazione in fase inversa accoppiata a rivelazione a serie di diodi (RP-HPLC-DAD)</p>	Gatti Cani	-	-	13 16	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.</p>	26.3.2030

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/377 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2020
relativo all'autorizzazione del selenato di sodio come additivo per mangimi destinati a ruminanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del selenato di sodio come additivo per mangimi destinati a ruminanti.
- (3) Il richiedente ha chiesto che il selenato di sodio sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 3 luglio 2019 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il selenato di sodio non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è considerato una sostanza irritante per la pelle e gli occhi e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è un'efficace fonte di selenio per i ruminanti. Essa ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del selenato di sodio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ G.U.L. 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ *EFSA Journal* 2019;17(7):5788.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Selenio in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.									
3b803		Selenato di sodio	<p><i>Caratterizzazione dell'additivo</i></p> <p>Selenato di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 41 %</p> <hr/> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Selenato di sodio Formula chimica: Na₂SeO₄ Numero CAS: 13410-01-0</p> <hr/> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la quantificazione del tenore totale di selenio nell'additivo per mangimi: — titolazione. Per la quantificazione del tenore totale di sodio nel selenato di sodio: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869:2000 o — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510:2007. Per la quantificazione del tenore totale di selenio nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — spettrometria di assorbimento atomico con formazione di idruri (HGAAS) dopo digestione a microonde - EN 16159:2012.</p>	Ruminanti	-		0,50 (totale)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il selenato di sodio può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato. 2. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. 	26 marzo 2030

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/378 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2020****relativo all'autorizzazione della L-leucina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-leucina prodotta da *Escherichia coli* NITE BP-02351 come additivo nutrizionale per mangimi per l'utilizzo nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio e come additivo organolettico per mangimi per l'utilizzo nei mangimi destinati a tutte le specie animali. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione della L-leucina prodotta da *Escherichia coli* NITE BP-02351 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» (gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi») e nella categoria «additivi organolettici» (gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti»).
- (4) Nel parere del 2 aprile 2019 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la sostanza L-leucina prodotta da *Escherichia coli* NITE BP-02351 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre dichiarato che la L-leucina prodotta da *Escherichia coli* NITE BP-02351 potrebbe comportare un rischio di inalazione per gli utilizzatori dell'additivo. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.
- (5) L'Autorità ha concluso che si tratta di una fonte efficace dell'aminoacido L-leucina per tutte le specie animali. Perché sia completamente efficace nei ruminanti, la L-leucina supplementare dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine. In una precedente dichiarazione l'Autorità ha espresso preoccupazione riguardo a possibili squilibri nutrizionali causati da aminoacidi, se somministrati nell'acqua di abbeveraggio. L'Autorità non ha tuttavia proposto un tenore massimo di L-leucina. È quindi opportuno che l'etichetta dell'additivo e delle premiscele che lo contengono rechi l'avvertenza di tenere conto dell'apporto dietetico di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni, in particolare in caso di supplementazione con L-leucina come aminoacido nell'acqua di abbeveraggio.
- (6) Per quanto riguarda l'utilizzo della L-leucina come aromatizzante, l'Autorità precisa che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia se la sostanza viene usata al livello della dose raccomandata. L'utilizzo della L-leucina come sostanza aromatizzante non è autorizzato nell'acqua di abbeveraggio. Alla dose raccomandata, la L-leucina come sostanza aromatizzante non dovrebbe presentare alcun problema per l'apporto dietetico di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni.
- (7) L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ G.U.L. 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ *EFSA Journal* 2019;17(5):5689.

- (8) La valutazione della L-leucina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Il fatto che la L-leucina non sia autorizzata per l'utilizzo come aromatizzante nell'acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La L-leucina prodotta da *Escherichia coli* NITE BP-02351, specificata nell'allegato, è autorizzata come additivo per mangimi nell'alimentazione animale nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» e nella categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

3c382	-	L-leucina	<p>Composizione dell'additivo Polvere con un tenore minimo di L-leucina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell'1,5 %</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva L-leucina prodotta mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02351 Formula chimica: C₆H₁₃NO₂ Numero CAS: 61-90-5</p> <p>Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per l'identificazione della L-leucina nell'additivo per mangimi: — <i>Food Chemical Codex</i> «Monocloridrato di L-leucina, monografia» Per la quantificazione della leucina nell'additivo per mangimi: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD) Per la quantificazione della leucina nelle premiscele: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD) o — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione</p>	Tutte le specie animali				<ol style="list-style-type: none"> 1. La L-leucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. 2. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. 4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio. 5. Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione garantiscono un'esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m³ di aria ⁽²⁾. 	26.3.2030
-------	---	-----------	---	-------------------------	--	--	--	---	-----------

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>Per la quantificazione della leucina nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:</p> <p>— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione</p> <p>Per la quantificazione della leucina nell'acqua:</p> <p>— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS)</p>					6. Indicazione da aggiungere: «In caso di supplementazione con L-leucina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»	

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

3c382	-	L-leucina	<p>Composizione dell'additivo Polvere con un tenore minimo di L-leucina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell'1,5 %</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva L-leucina prodotta mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02351 Formula chimica: C₆H₁₃NO₂ Numero CAS: 61-90-5 N. FLAVIS: 17.012</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. La L-leucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. 2. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 4. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva del mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.» 	26.3.2030
-------	---	-----------	--	-------------------------	---	---	---	---	-----------

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>Metodo di analisi ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione della L-leucina nell'additivo per mangimi:</p> <p>— <i>Food Chemical Codex</i> «Monocloridrato di L-leucina, monografia»</p> <p>Per la quantificazione della leucina nell'additivo per mangimi:</p> <p>— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD)</p> <p>Per la quantificazione della leucina nelle premiscelate:</p> <p>— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD) o</p> <p>— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione</p>					<p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscelate se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera 25 mg/kg.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e della premiscelata. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e la premiscelata devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p> <p>7. Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione garantiscono un'esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m³ di aria ⁽²⁾.</p>	

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

⁽²⁾ L'esposizione calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell'additivo secondo il metodo utilizzato dall'EFSA [EFSA Journal 2019;17(5):5689]; metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14 (endotossine batteriche).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/379 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2020****che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 12 e l'articolo 24, paragrafo 1,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 7 giugno 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («GFR») originari dell'Egitto (o «il paese interessato») a norma dell'articolo 10 del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 aprile 2019 dalla European Glass Fibre Producers Association («il denunciante» o «APFE») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione. La denuncia è stata sostenuta da produttori rappresentanti il 71 % della produzione totale di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo dell'Unione.
- (3) Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni, la Commissione ha informato il governo dell'Egitto di avere ricevuto una denuncia adeguatamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo dell'Egitto ha rifiutato l'offerta di procedere alle consultazioni, che non hanno avuto luogo, ma ha presentato due serie di osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta, una precedente la pubblicazione dell'avviso di apertura e una successiva.
- (4) Il 3 maggio 2019 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping distinta relativa alle importazioni nell'Unione degli stessi prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e del Bahrein ⁽³⁾. Il 12 dicembre 2019 la Commissione ha informato tutte le parti interessate che l'inchiesta sarebbe proseguita senza l'istituzione di dazi antidumping provvisori.
- (5) Prima dell'apertura dell'inchiesta, il governo dell'Egitto ha dichiarato che la denuncia non conteneva elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni o di un pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di una procedura. Le osservazioni relative alle sovvenzioni sono state trattate nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova che è stata inserita nel fascicolo pubblico, mentre le osservazioni relative al pregiudizio sono trattate di seguito.
- (6) A seguito dell'apertura, la Commissione ha ricevuto dal governo dell'Egitto ulteriori osservazioni sulle sovvenzioni nonché una comunicazione relativa alle asserzioni di pregiudizio arrecato dalle importazioni provenienti dall'Egitto indicate nella denuncia.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ GUC 192 del 7.6.2019, pag. 30.

⁽³⁾ GUC 151 del 3.5.2019, pag. 4.

- (7) Il governo dell'Egitto ha innanzitutto analizzato i dati contenuti nella denuncia che illustravano i prezzi sul mercato dell'Unione nel 2017 e nel 2018 e ha osservato che i prezzi di vendita dell'Unione non erano scesi e che i prezzi all'importazione dall'Egitto erano diminuiti solo del 2 %.
- (8) Questa analisi dei prezzi tuttavia raffrontava solo due anni del periodo in esame, non tenendo quindi conto dell'intera serie di dati contenuti nella denuncia, da cui emerge l'andamento completo dei prezzi all'importazione e dei prezzi di vendita dell'Unione, andamento caratterizzato da prezzi all'importazione in calo e prezzi di vendita dell'Unione stagnanti.
- (9) La Commissione ha preso altresì atto dei dati indicati nei considerando da 84 a 91 sull'andamento dei prezzi e le sue conclusioni sono basate sull'intera serie di dati.
- (10) Il governo dell'Egitto ha analizzato gli indicatori economici riportati nella denuncia e ha concluso che non indicavano l'esistenza di un pregiudizio notevole. Ciò non coincide con l'analisi effettuata dalla Commissione sui dati forniti nella denuncia, la quale dimostra chiaramente l'esistenza del pregiudizio in virtù del brusco calo dei profitti registrato dal 2016 al 2018.
- (11) L'analisi della Commissione degli indicatori, sia macroeconomici che microeconomici, è esposta in dettaglio nell'intera sezione 4.4.
- (12) Il governo dell'Egitto ha quindi affermato che, qualora la Commissione riscontri elementi di prova dell'esistenza di un pregiudizio notevole, questo sia dovuto ad altre cause. Secondo la sua interpretazione, il pregiudizio sarebbe causato dall'assenza di sviluppo tecnologico, dalla capacità produttiva insufficiente, da una contrazione della domanda, dall'aumento dei costi e delle importazioni da altri paesi.
- (13) La denuncia prende già in considerazione i suddetti fattori e fornisce elementi di prova del fatto che l'industria dell'Unione ha investito nelle proprie strutture e che non sussiste un nesso di causalità tra le importazioni da altri paesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (14) Tutti questi fattori sono stati oggetto di indagini e le risultanze provvisorie della Commissione sono esposte nella sezione 5.
- (15) La Commissione ha altresì ricevuto da un gruppo di utilizzatori di GFR nell'Unione una comunicazione in merito alle asserzioni di pregiudizio arrecato dalle importazioni provenienti dall'Egitto.
- (16) Il gruppo di utilizzatori, che desiderava rimanere anonimo, ha formulato osservazioni riguardanti l'assenza di pregiudizio nel 2015, il volume delle importazioni dall'Egitto, il fatto che il volume delle importazioni non sarebbe probabilmente ulteriormente aumentato, e gli indicatori economici riportati nella denuncia.
- (17) Tutti questi fattori sono stati oggetto di indagini e le risultanze provvisorie della Commissione sono esposte nella sezione 4. La Commissione ha confermato che, in fase di apertura, la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni arrecanti pregiudizio.
- (18) Il governo dell'Egitto e Jushi Egypt hanno altresì affermato che la remissione dei dazi all'importazione sulle materie prime non rappresenta una sovvenzione nella misura in cui tali prodotti importati sono riesportati in quanto tali o dopo essere stati trasformati in un prodotto a valle.
- (19) La Commissione ha riconosciuto che, in particolare quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base e di cui agli allegati I, II e III, solo la remissione in eccesso dei dazi all'importazione sulle materie prime rappresenta una sovvenzione compensabile, e ha dedicato particolare attenzione a tale aspetto durante l'inchiesta.
- (20) La Commissione ha rilevato altresì che l'osservazione del governo dell'Egitto non riguardava le esenzioni dai dazi all'importazione relative alle attrezzature di produzione.

1.2. Modifica dell'avviso di apertura

- (21) Il 12 febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato un avviso che modifica l'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾.
- (22) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha riscontrato ulteriori elementi di prova delle pratiche di sovvenzione pertinenti che non erano state pienamente incluse nell'avviso di apertura del 7 giugno 2019.

⁽⁴⁾ GUC 48 del 12.2.2020, pag. 18.

- (23) In particolare, la Commissione ha individuato ulteriori elementi di prova di prestiti governativi agevolati che entità di proprietà dello Stato cinese, o controllate dallo stesso, hanno concesso direttamente a Jushi Egypt e indirettamente tramite la società madre di Jushi Egypt nella Repubblica popolare cinese.
- (24) Per quanto riguarda tali prestiti, la Commissione ha individuato elementi di prova del fatto che essi integrano un contributo finanziario attribuibile al governo dell'Egitto e conferiscono un vantaggio al produttore esportatore del prodotto in esame.
- (25) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha individuato nella cooperazione tra l'Egitto e la Repubblica popolare cinese anche altri elementi che possono essere pertinenti per l'esame di altre pratiche di sovvenzione già indicate nell'avviso di apertura, come la fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.
- (26) A norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha pertanto deciso di includere tali sovvenzioni nell'ambito della presente inchiesta e modificare di conseguenza l'avviso del 7 giugno 2019. A tal riguardo è stata aggiunta una nota al fascicolo e il governo dell'Egitto è stato invitato a procedere a consultazioni in merito a tali ulteriori sovvenzioni.

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (27) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). Se del caso, la Commissione ha anche esaminato i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta.

1.4. Registrazione

- (28) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 del 13 febbraio 2020 («il regolamento relativo alla registrazione») ⁽⁵⁾, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame per le tre settimane del periodo di comunicazione preventiva a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

1.5. Parti interessate

- (29) Nell'avviso di apertura, le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha espressamente informato il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo dell'Egitto, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
- (30) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (31) Le parti interessate che avevano già collaborato all'inchiesta antidumping distinta sono state invitate a dichiarare che stavano collaborando in entrambe le inchieste e sono state quindi considerate parti interessate in entrambe. Detto questo, la Commissione ha considerato l'inchiesta antidumping e l'inchiesta antisovvenzioni come due procedure distinte e ha chiesto alle parti interessate di indicare chiaramente nelle loro comunicazioni se facessero riferimento all'inchiesta antidumping, all'inchiesta antisovvenzioni oppure a entrambe.

1.6. Campionamento

- (32) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

1.6.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (33) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione originariamente selezionato era lo stesso dell'inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto originario dell'Egitto e del Bahrein.

⁽⁵⁾ Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione del 13 febbraio 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 10).

(34) Non sono pervenute osservazioni in merito alla selezione del campione.

1.6.2. *Campionamento degli importatori*

(35) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(36) Dato che solo due importatori indipendenti hanno compilato i moduli di campionamento, il campionamento non è stato applicato.

(37) I due importatori indipendenti sono stati anche selezionati per l'ispezione nell'inchiesta antidumping distinta.

1.6.3. *Campionamento dei produttori esportatori dell'Egitto*

(38) La Commissione non ha fatto ricorso al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori in Egitto, in quanto Jushi Group è l'unico produttore esportatore del prodotto in esame in Egitto.

1.6.4. *Risposte al questionario e visite di verifica*

(39) La Commissione ha inviato questionari al governo dell'Egitto, al produttore esportatore, ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e a due importatori indipendenti. Agli utilizzatori è stato fornito un questionario da compilare, qualora lo desiderassero, invece di presentare una comunicazione.

(40) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dal governo dell'Egitto, dal produttore esportatore, da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e da entrambi gli importatori indipendenti. Sono pervenuti anche due questionari compilati dagli utilizzatori.

(41) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare l'esistenza di sovvenzioni, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Presso le sedi del governo dell'Egitto, dell'Autorità generale per la zona economica del Canale di Suez e dell'Autorità generale per gli investimenti e le zone franche si sono svolte visite di verifica, cui hanno partecipato anche funzionari di altri ministeri pertinenti.

(42) La metodologia e la correttezza dei dati raccolti dai denunciati ai fini degli indicatori macroeconomici sono state controllate mediante visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base, condotte presso le sedi dei consulenti legali dei denunciati.

(43) Visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base sono state condotte presso le sedi delle seguenti società:

produttori dell'Unione e società collegate:

- 3B Fibreglass, Battice, Belgio,
- Johns Manville Slovakia a.s., Trnava, Slovacchia,
- European Owens Corning Fibreglass SPRL, Watermael-Boitsfort, Belgio

importatori indipendenti nell'Unione europea:

- Euroresins UK Limited, Ellesmere Port, Regno Unito,
- Helm AG, Amburgo, Germania

utilizzatori indipendenti nell'Unione europea:

- Polykemi, Ystad, Svezia,
- Società A (*)

produttore esportatore con sede in Egitto e società collegate:

- Jushi Group:
 - Jushi Egypt for Fibreglass Industry S.A.E., Egitto,
 - Jushi France SAS, Francia,

(*) La Società A ha chiesto l'anonimato in quanto si esporrebbe a un notevole rischio di ritorsione commerciale qualora alcuni produttori percepissero tale condotta come contraria ai propri interessi.

- Jushi Italia srl, Italia,
- Jushi Spain SA, Spagna.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (44) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da filati tagliati («*chopped strands*») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione («*rovings*») in fibra di vetro, esclusi i *rovings* in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri («*mats*») costituiti da filamenti di fibra di vetro («il prodotto in esame»), ad eccezione dei feltri in lana di vetro. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è noto come «rinforzi in fibra di vetro» o «GFR».
- (45) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario dell'Egitto.
- (46) Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39).

2.2. Prodotto simile

- (47) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
- a) il prodotto in esame;
 - b) il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell'Egitto;
 - c) il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (48) La Commissione ha deciso, ai fini della presente inchiesta, che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. SOVVENZIONI

3.1. Sovvenzioni e regimi di sovvenzione nell'ambito della presente inchiesta

- (49) Sulla base delle informazioni disponibili, ivi comprese le informazioni contenute nella denuncia, nell'avviso di apertura e nelle risposte al questionario della Commissione, quest'ultima ha aperto un'inchiesta sulle presunte sovvenzioni concesse dal governo dell'Egitto mediante i seguenti strumenti:
- prestiti settoriali agevolati, linee di credito, altri finanziamenti, assicurazioni e garanzie;
 - rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette:
 - agevolazioni fiscali sul reddito per le imprese ubicate nella zona economica speciale;
 - rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni:
 - esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature importate;
 - esenzioni IVA ed esoneri di dazi doganali sulle materie prime importate utilizzate in prodotti finiti esportati;
 - fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato:
 - fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato;
 - fornitura di terreni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato.

3.2. Introduzione

- (50) Le presunte sovvenzioni in Egitto riguardano Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. («Jushi Egypt»), una società sita nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez («zona SETC»). La zona si estende per una superficie di 7,34 km², suddivisa in un'area iniziale di 1,34 km² e un'area di espansione di 6 km².
- (51) Nel 2002 una più vasta zona di 20 km² in cui si situava la zona SETC, a nord ovest del Golfo di Suez, è stata ufficialmente classificata come zona economica speciale («zona SE») dal governo egiziano ⁽⁷⁾, che ha reso così le disposizioni della legge egiziana n. 83/2002 sulle zone economiche a carattere speciale («legge 83/2002») applicabili anche alla zona SETC.
- (52) Nel 2014 l'Egitto ha dato avvio al «piano di sviluppo del corridoio del Canale di Suez». Nell'ambito di questo piano, nel 2015 la zona SE è stata ufficialmente incorporata nella più ampia zona economica del Canale di Suez («zona SC»), che comprende tutta la zona di 461 km² circostante il Canale di Suez ed è ora considerata «zona economica a carattere speciale» a norma della legge 83/2002 e delle sue versioni modificate ⁽⁸⁾. In quanto zona speciale, le società site al suo interno beneficiano di trattamenti preferenziali come illustrato nei regimi di sovvenzione indicati di seguito.

3.3. Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per le apparecchiature importate

- (53) Questo regime prevede un'esenzione dall'IVA e dai dazi doganali per le importazioni di apparecchiature utilizzate nei processi di produzione delle società con sede nella zona SC.

3.3.1. Analisi

- (54) Le basi giuridiche di questo regime sono:
- legge n. 83/2002 sulle zone economiche di natura speciale («legge 83/2002»);
 - decreto del presidente della Repubblica araba d'Egitto sulla legge n. 27/2015, che modifica talune disposizioni della legge sulla zona economica di natura speciale emanate dalla legge n. 83/2002 («legge 27/2015»);
 - legge sugli investimenti, attuata dalla legge n. 72 del 2017;
 - progetto di risoluzione del primo ministro n. 2310, del 2017, relativo all'emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017;
 - legge sull'IVA, attuata dalla legge n. 67 del 2016;
 - regolamenti esecutivi della legge sull'IVA, decreto del ministero delle Finanze n. 66/2017.

3.3.2. Risultati dell'inchiesta

- (55) A norma dell'articolo 22 della legge 83/2002, modificata dalla legge 27/2015, la zona SC rientra in uno spazio doganale separato in virtù di un decreto emanato dal ministro delle Finanze. Tale spazio doganale separato è posto sotto il controllo di un comitato doganale superiore, istituito dal presidente dell'autorità di zona.
- (56) A norma dell'articolo 42 della legge 83/2002, le apparecchiature, gli strumenti o le attrezzature importati sono inoltre esenti da imposte e dazi, purché siano destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell'attività autorizzata all'interno della zona SC. Invece, dato che la zona SC non è una zona di sola esportazione, qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno al di fuori di tale zona è soggetto alla totalità di imposte e dazi.
- (57) Infine, ai sensi della pertinente normativa, le società aventi sede al di fuori della zona SC versano in anticipo l'IVA all'importazione e la compensano con l'IVA applicata alle vendite effettuate sul mercato nazionale o, eventualmente, ne ottengono il rimborso al momento dell'esportazione dei prodotti finiti.

⁽⁷⁾ Cfr. decreto presidenziale n. 35 della Repubblica araba d'Egitto, 15 febbraio 2003.

⁽⁸⁾ Decreto del presidente della Repubblica araba d'Egitto n. 330/2015, relativo all'istituzione della zona economica del Canale di Suez, 19 agosto 2015.

- (58) Per le società con sede nella zona SC, l'IVA all'importazione non viene inizialmente addebitata, in linea con la lettera di intenti siglata su questo punto dal ministero delle Finanze e dall'autorità generale della zona SC.
- (59) La Commissione ha riscontrato che, dal 2017 e per l'intero periodo dell'inchiesta, l'IVA e i dazi all'importazione sulle apparecchiature importate da Jushi Egypt erano stati di fatto trattenuti. Prima del 2017, la società pagava effettivamente i dazi all'importazione e l'IVA/imposta generale sulle vendite ⁽⁹⁾ sulle apparecchiature importate, non essendo ancora entrata a far parte della zona SC. Tuttavia, in seguito all'adesione della società nel 2017 al regime fiscale e amministrativo della zona SC, Jushi Egypt beneficia del trattamento fiscale preferenziale interno alla zona, ivi comprese le esenzioni dall'IVA e dai dazi doganali.
- (60) Di norma, in Egitto le società che acquistano macchinari soggetti a un'aliquota IVA del 5 % dovrebbero utilizzare gli importi come credito a fronte dei pagamenti successivi ⁽¹⁰⁾. Tuttavia, laddove il saldo attivo è trattenuto per più di sei periodi d'imposta (mesi) consecutivi, come avviene per le società fortemente impegnate nelle esportazioni tanto da non poter compensare l'IVA a monte come credito a fronte dei successivi pagamenti, il soggetto registrato deve presentare una richiesta scritta, indicando l'importo del saldo attivo. L'autorità fiscale egiziana dovrebbe verificare l'esattezza del saldo e procedere al rimborso entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- (61) Dall'inchiesta è emerso tuttavia che nella pratica il governo dell'Egitto non rimborsa l'IVA versata in anticipo, rendendo l'imposta un costo effettivo per tali società. A conferma di ciò, da un'analisi dei crediti relativi a IVA/imposta generale sulle vendite di Jushi Egypt riportati nelle relazioni annuali 2016-2018, è emerso che gli importi dovuti dal governo dell'Egitto a Jushi Egypt risultavano ancora insoluti dopo diversi anni ⁽¹¹⁾ e la società ha confermato di non aspettarsi di ricevere alcun rimborso ⁽¹²⁾.
- (62) Occorre altresì considerare che poiché le apparecchiature utilizzate per la fabbricazione dei prodotti, compreso il prodotto oggetto dell'inchiesta, saranno con ogni probabilità utilizzate per l'intera vita utile all'interno del territorio egiziano senza essere riesportate o vendute internamente, non vi è motivo per concedere un'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA sul relativo acquisto, tranne che per conferire un vantaggio alle società site nella zona SC. Ciò pertanto rappresenta una rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di dazi doganali e IVA non dovuti senza alcuna giustificazione, in quanto tali apparecchiature sono utilizzate per la fabbricazione locale del prodotto oggetto dell'inchiesta, su cui i produttori aventi sede all'esterno della zona SC pagano normalmente dazi doganali e IVA.
- (63) Dato che Jushi ha iniziato a usufruire del trattamento preferenziale nel quadro del regime giuridico della zona SC nel 2017, la società ha pertanto beneficiato di un'esenzione di fatto dall'IVA sulle importazioni dei macchinari. Tale esenzione rappresenta una rinuncia alla riscossione di entrate poiché, come indicato nei punti precedenti, sebbene l'IVA dovrebbe essere infine rimborsata, in pratica non sussistono elementi di prova del fatto che il governo dell'Egitto abbia rimborsato a Jushi Egypt l'IVA versata in precedenza sui macchinari. Dagli elementi di prova disponibili emerge infatti che Jushi Egypt non otteneva tali rimborsi quando si trovava al di fuori della zona speciale.
- (64) Le società aventi sede nella zona SC, che non sono tenute a versare l'IVA in anticipo, ottengono un'esenzione di fatto dall'IVA che consente loro di non sostenere un costo effettivo, oltre a risparmiarne l'onere amministrativo di dover richiedere il rimborso dell'IVA oppure di compensare i crediti IVA. La stessa conclusione è ancor più valida per quanto riguarda l'esenzione dal versamento di dazi all'importazione sulle apparecchiature importate.

3.3.3. Conclusione

- (65) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che questo regime assicura un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo dell'Egitto rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base perché le imprese ammissibili sono esonerate dal pagamento dell'IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Tale regime conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto esse si collocano in una situazione finanziaria migliore di quella nella quale si verrebbero a trovare in sua assenza. Di fatto, in assenza del suddetto regime, le imprese avrebbero dovuto versare l'IVA e i dazi all'importazione al momento dell'importazione delle apparecchiature.

⁽⁹⁾ Nel luglio 2016, in Egitto l'imposta generale sulle vendite è stata sostituita dall'IVA. Sebbene sussistano talune differenze tra i due regimi fiscali, entrambi consentono ai produttori di beni di detrarre le imposte versate anticipatamente, accumulando quindi crediti qualora l'importo dell'imposta versata sia superiore all'importo dell'imposta riscossa dagli acquirenti, segnatamente società orientate all'esportazione.

⁽¹⁰⁾ Articolo 22, legge 67 del 2016.

⁽¹¹⁾ In effetti la maggior parte dei crediti relativi all'IVA o ad altra imposta indiretta comunicati nelle relazioni annuali 2016-2018 fanno riferimento ad acquisiti esteri rientranti nel regime di imposta generale sulle vendite al 10 %, che è stato in vigore fino al luglio 2016.

⁽¹²⁾ Diverse pubblicazioni internazionali in materia fiscale confermano che il rimborso dell'IVA versata in anticipo in Egitto è estremamente difficoltoso (LINK). Secondo la relazione della Banca mondiale «Doing Business in Egypt 2020», l'Egitto si trova al 156° posto in una classifica di 190 paesi in materia fiscale.

- (66) Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non è generalmente applicabile in Egitto e si applica unicamente alle società aventi sede in zone economiche di natura speciale, come la zona SC. La legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente ne limita l'accesso alle sole imprese situate all'interno di tali zone economiche di natura speciale.

3.3.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (67) L'importo di tale sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito al beneficiario e di cui si è constatata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta. Il vantaggio conferito al beneficiario è stato calcolato come:
- l'importo dei dazi doganali non applicati alle apparecchiature importate acquistate a partire dal 2017. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il periodo dell'inchiesta, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita utile dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali, ad eccezione di una categoria di attività per cui il periodo di ammortamento è stato adattato al fine di riflettere l'effettiva vita utile, come verificato dai servizi della Commissione;
 - per quanto riguarda la rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di un'esenzione di fatto dall'IVA, il vantaggio è stato calcolato considerando l'intero importo dell'IVA normalmente dovuta ma non versata durante il periodo dell'inchiesta sugli acquisti di apparecchiature importate (durante il PI).
- (68) L'importo della sovvenzione determinato in via provvisoria per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta per il produttore esportatore è stato pari allo 0,78 %.

3.4. Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per i materiali importati

- (69) A norma della legge 83/2002, i soggetti che operano in una zona economica speciale sono autorizzati a importare materiali in esenzione da dazi doganali, imposte sulle vendite o imposte o dazi di diversa natura altrimenti dovuti, nella misura in cui tali materiali importati sono riesportati come tali o dopo essere stati trasformati in un prodotto a valle che viene poi esportato.

3.4.1. Base giuridica

- (70) Le basi giuridiche di questo regime sono:
- legge n. 83/2002 sulle zone economiche di natura speciale («legge 83/2002»);
 - decreto del primo ministro n. 1625 del 2002, recante pubblicazione del regolamento di attuazione della legge sulle zone economiche di natura speciale;
 - decreto del presidente della Repubblica araba d'Egitto sulla legge n. 27/2015, che modifica talune disposizioni della legge sulla zona economica di natura speciale emanate dalla legge n. 83/2002 («legge 27/2015»);
 - legge sugli investimenti, attuata dalla legge n. 72 del 2017;
 - progetto di risoluzione del primo ministro n. 2310, del 2017, relativo all'emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017;
 - legge sull'IVA, attuata dalla legge n. 67 del 2016;
 - regolamenti esecutivi della legge sull'IVA, decreto del ministero delle Finanze n. 66/2017.

3.4.2. Risultati dell'inchiesta

- (71) Come indicato al considerando 46, la zona SC fa parte di uno spazio doganale separato. A norma dell'articolo 42 della legge 83/2002, le materie prime, le forniture, le parti di ricambio e qualsiasi altro materiale o componente importati dall'estero sono esenti da imposte e dazi purché siano destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell'attività autorizzata all'interno della zona SC. Qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno al di fuori di tale zona è invece soggetto alla totalità di imposte e dazi.
- (72) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha rilevato che, coerentemente con le disposizioni del citato articolo della legge 83/2002, Jushi Egypt aveva beneficiato di esenzioni dall'IVA e dai dazi sulle importazioni in relazione alle importazioni di fattori produttivi utilizzati nella produzione di prodotti finiti esportati (e in particolare del prodotto in esame).

- (73) Per quanto riguarda l'esenzione dai dazi sulle importazioni, tale situazione sembrerebbe corrispondere a un regime di restituzione del dazio, come descritto nell'allegato I, lettera i), del regolamento di base. Ai sensi della lettera i) dell'allegato I, i sistemi di restituzioni del dazio su sostituzioni possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.
- (74) Al fine di determinare se esistesse tale remissione in eccesso, a norma dell'allegato III, punto II, del regolamento di base, la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive al governo dell'Egitto sul regime di restituzione del dazio in generale e, più specificamente, sull'esistenza e sull'applicazione efficace delle relative procedure di monitoraggio e di verifica.
- (75) In base alle informazioni inizialmente ricevute, sembrava che il governo dell'Egitto avesse attuato un quadro legislativo per monitorare il sistema di restituzione del dazio, incluso ove possibile il rimborso dei dazi all'importazione versati. Tuttavia, durante le visite di verifica presso Jushi Egypt, è risultato che tale quadro non era stato applicato efficacemente nella pratica.
- (76) Durante il periodo dell'inchiesta, Jushi Egypt non ha versato alcun dazio all'importazione (o pagato l'IVA) sui propri acquisti di materiali, indipendentemente dal fatto che essi fossero utilizzati per prodotti finiti destinati alla vendita interna o all'esportazione. Di norma è necessario effettuare un deposito su un conto bloccato delle autorità doganali, dal quale i dazi possono essere riscossi periodicamente. Tuttavia, durante il periodo dell'inchiesta, non è stato effettuato alcun deposito e le autorità non hanno riscosso alcun importo.
- (77) In seguito al periodo dell'inchiesta, Jushi Egypt ha effettuato un modesto versamento alle autorità egiziane, presumibilmente destinato a coprire la remissione in eccesso per le vendite sul mercato interno. Tuttavia, non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che il versamento fosse stato effettivamente effettuato per la remissione in eccesso delle vendite sul mercato interno, oppure che fosse collegato alle vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Vi erano tuttavia anche elementi di prova del fatto che a Jushi Egypt erano stati rimborsati i dazi all'importazione versati in precedenza, prima di ottenere l'esenzione da tali dazi.
- (78) Dopo ulteriori consultazioni con il governo dell'Egitto, sono state ottenute informazioni supplementari dalle quali è emerso che il quadro di monitoraggio e verifica per la riscossione dei dazi doganali nella zona SC era in realtà ancora in fase di elaborazione durante il periodo dell'inchiesta. Ad esempio, il comitato per l'adeguamento dei saldi relativi ai dazi all'importazione è stato istituito soltanto nel 2019 in conformità del decreto n. 158 del responsabile dell'autorità doganale, la costituzione di un comitato di ispezione doganale era ancora in corso nel 2019 e le procedure di esecuzione non erano ancora state pubblicate. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che non esisteva un sistema di restituzione del dazio efficace e adeguato.
- (79) Come indicato al considerando 50, nella zona SC l'IVA sulle merci importate viene inoltre trattenuta anziché essere versata in anticipo, e le autorità fiscali si riservano il diritto di richiederla solo successivamente.
- (80) Dall'inchiesta è emerso altresì che per determinati fattori produttivi utilizzati da Jushi Egypt nel processo produttivo, provenienti da fornitori con sede in Egitto, è stata addebitata una regolare aliquota IVA a prescindere dal fatto che la società fosse sita nella zona speciale in cui l'IVA non era normalmente dovuta. Tali operazioni hanno generato un credito IVA per Jushi Egypt. Alle vendite di fattori produttivi tra società site all'interno della zona speciale non è stata invece applicata l'IVA nazionale, a prescindere dal fatto che i prodotti realizzati con tali fattori produttivi fossero esportati o venduti sul mercato interno. Jushi Egypt non è stata in grado di dimostrare quali fattori produttivi (ottenuti a livello nazionale oppure importati) erano stati utilizzati o consumati per la fabbricazione dei prodotti esportati oppure venduti sul mercato interno.
- (81) Tutti questi elementi dimostrano che questa zona speciale non è una classica zona di trasformazione per l'esportazione e che si distingue da altre zone franche speciali presenti all'interno dell'Egitto, trattandosi infatti di una tipologia ibrida e unica di zona speciale con diverse peculiarità specifiche che la contraddistinguono dalle altre zone. La normativa vigente non sembra essere concretamente applicata all'interno della zona, pertanto la Commissione ha basato le proprie risultanze provvisorie su quanto appreso circa le modalità di svolgimento pratico delle operazioni nella zona.

- (82) È inoltre importante osservare che l'assenza di autorità amministrative incaricate di gestire, monitorare e attuare il sistema fiscale e gli obblighi fiscali relativi al sistema fiscale speciale applicabile nella zona la rendono un luogo unico, in cui le società site al suo interno sono assolutamente libere di rispettare o eludere le norme fiscali senza alcuna conseguenza di sorta. Pertanto, in considerazione delle circostanze particolari di tale zona, e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha deciso in via provvisoria di considerare le esenzioni dall'IVA sui fattori produttivi importati come un'esenzione di fatto dal versamento dell'IVA, a prescindere dal fatto che tali fattori produttivi siano successivamente incorporati all'interno di prodotti finiti esportati oppure venduti sul mercato nazionale.

3.4.3. Conclusione

- (83) La Commissione ha quindi concluso in via provvisoria che il sistema di monitoraggio del regime di restituzione del dazio del governo dell'Egitto non è stato applicato efficacemente e non poteva essere qualificato come tale per tutte le motivazioni esposte nella sezione soprastante e sintetizzate al considerando 73. Di fatto, come esposto al considerando 68 e al considerando 70, dall'inchiesta è emerso che il governo dell'Egitto non ha neppure incaricato un'autorità della gestione e dell'applicazione di eventuali obblighi fiscali per le entità site nella zona, ivi compresi i dazi doganali e l'IVA dovuti sui materiali importati.
- (84) La Commissione ha altresì stabilito che il presunto regime di restituzione del dazio per i fattori utilizzati per i prodotti finiti esportati ha determinato una rinuncia a entrate che costituisce una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto comporta la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio. Il governo dell'Egitto non ha provveduto a un ulteriore esame delle operazioni in oggetto.
- (85) Le remissioni in eccesso sono altresì specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non sono generalmente applicabili in Egitto e si applicano unicamente alle società aventi sede nella zona SC.
- (86) L'esenzione di fatto dall'IVA sui materiali importati rappresenta inoltre un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo dell'Egitto rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto le imprese ammissibili sono esonerate dal pagamento dell'IVA che sarebbe altrimenti dovuta. Essa conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto la normativa limita l'esenzione dall'IVA solo alle imprese aventi sede nella zona SC.

3.4.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (87) L'importo di tale sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito al beneficiario e di cui si è constatata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta.
- (88) Per quanto riguarda i dazi all'importazione, il vantaggio conferito al beneficiario è stato calcolato come la differenza tra l'importo dei dazi all'importazione dovuti durante il periodo dell'inchiesta e l'importo effettivo dei dazi all'importazione versati durante tale periodo.
- (89) Al fine di determinare l'importo dei dazi all'importazione dovuti, la Commissione ha ritenuto che il coefficiente medio di consumo per tutti i tipi di prodotti finiti sia lo stesso poiché appartengono tutti alla stessa categoria generale di prodotti. La Commissione ha definito il coefficiente di consumo sulla base della documentazione contabile del produttore esportatore. Ha quindi determinato in primo luogo il quantitativo di materiali importati durante il periodo dell'inchiesta. In secondo luogo, ha calcolato il rapporto tra le vendite sul mercato nazionale e le vendite totali di Jushi Egypt. In terzo luogo, la Commissione ha applicato tale rapporto al volume complessivo dei materiali importati e ha determinato il quantitativo di materiali importati per il quale sarebbero stati esigibili i dazi all'importazione.
- (90) Infine, per stabilire l'importo del vantaggio, la Commissione ha calcolato l'importo dei dazi all'importazione dovuti per i quantitativi di materiali utilizzati per la produzione di beni venduti sul mercato interno.
- (91) Per quanto riguarda la rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di un'esenzione di fatto dall'IVA, il vantaggio è stato calcolato considerando l'intero importo dell'IVA normalmente dovuta ma non versata durante il periodo dell'inchiesta sugli acquisti di fattori produttivi importati.

- (92) L'importo della sovvenzione determinato in via provvisoria per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta per i produttori esportatori è stato pari al 7,42 %.

3.5. Imposta sul reddito

- (93) Le basi giuridiche di questo regime sono:
- la legge relativa all'imposta sul reddito, attuata dalla legge n. 91 del 2005; e
 - il decreto del ministero degli Investimenti n. 16 del 2017, che inserisce un addendum (a) dal titolo «Gli effetti delle modifiche ai tassi di cambio delle valute» al principio contabile egiziano n. 13.

3.5.1. Analisi

- (94) Jushi Egypt è soggetta alla normale imposta sul reddito egiziana del 22,5 %.
- (95) Nel 2016 il governo egiziano ha deciso di modificare il tasso di cambio fisso della sterlina egiziana (EGP) in un tasso di cambio flessibile sulla base di una raccomandazione del Fondo monetario internazionale. Di conseguenza, nel giro di un mese la sterlina egiziana ha perso circa la metà del suo valore rispetto ad altre principali valute quali il dollaro USA e l'euro. Al fine di affrontare questa improvvisa fluttuazione della valuta, il governo dell'Egitto ha emesso un principio contabile speciale nonché una norma fiscale speciale per gestire le differenze di cambio. Di conseguenza, alle società è stato consentito detrarre le differenze di cambio legate alla svalutazione della sterlina egiziana dal loro reddito imponibile in maniera più estesa.
- (96) Sebbene tale normativa fosse generalmente applicabile a tutte le società in Egitto e fosse intesa a compensare gli effetti negativi della svalutazione della valuta egiziana, essa ha generato di fatto un vantaggio sostanziale solo per un ridotto numero di società in Egitto, ovvero le società orientate all'esportazione che svolgono la propria attività commerciale quasi interamente in valute estere quali il dollaro USA oppure l'euro. Questa particolare categoria di società non ha subito alcuna perdita effettiva in seguito alla svalutazione della sterlina egiziana, ma ha potuto beneficiare del principio contabile speciale emesso dal governo dell'Egitto a fini fiscali. Di conseguenza, le società che conducono la propria attività in valuta estera sembrano operare in perdita in termini fiscali nonostante la loro situazione finanziaria possa registrare cospicui profitti. Le società egiziane che conducono la propria attività in sterline egiziane hanno invece subito effettive perdite che hanno avuto un impatto concreto sulla loro attività, situazione per cui il governo dell'Egitto ha emesso una norma fiscale speciale.
- (97) Jushi Egypt ha beneficiato in maniera sproporzionata di tale misura, poiché dall'inchiesta è emerso che essa gestisce la sua attività quasi esclusivamente in dollari USA o in euro e che quasi nessuna operazione si svolge in sterline egiziane. Di fatto, la società è quasi esclusivamente orientata all'esportazione, importa la quasi totalità delle sue apparecchiature, così come la maggior parte dei suoi materiali, e i prestiti avvengono in valuta estera. Di conseguenza, le perdite registrate da Jushi Egypt a causa della svalutazione della sterlina egiziana, in particolare a causa dei cospicui prestiti in valuta estera, non sono effettive e sono solo utilizzate a fini fiscali per ridurre il reddito imponibile.
- (98) La deduzione fiscale era inoltre intesa come misura temporanea, applicabile unicamente alle operazioni interessate al momento della svalutazione. Ciononostante, durante il periodo dell'inchiesta, Jushi Egypt ha dedotto ingenti somme dal proprio reddito imponibile nell'ambito di differenze di cambio realizzate e non realizzate. Di conseguenza, secondo le dichiarazioni dei redditi la società risultava in perdita, nonostante dai rendiconti finanziari emergessero cospicui e costanti profitti.

3.5.2. Conclusione

- (99) Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha concluso che tali benefici fiscali rappresentano una rinuncia alla riscossione di entrate da parte del governo dell'Egitto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base e hanno conferito un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

- (100) Inoltre, essi sono di fatto specifici per il produttore esportatore Jushi Egypt, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, in quanto ne beneficia principalmente un ristretto gruppo di società che operano quasi esclusivamente in valuta estera.

3.5.3. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (101) Il vantaggio per Jushi Egypt è stato determinato sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi 2018. Innanzitutto, è stato determinato l'importo dedotto dal reddito imponibile in virtù della disposizione citata nella sezione 3.5.1. In secondo luogo, a tale somma detraibile è stata applicata l'aliquota fiscale generalmente applicabile del 22,5 %. Infine, l'importo è stato espresso in termini di percentuale del fatturato totale di Jushi Egypt durante il periodo dell'inchiesta.
- (102) Le sovvenzioni riscontrate per questo regime di imposte dirette ammontavano all'1,68 % per Jushi Egypt.

3.6. Altri regimi

- (103) Per quanto riguarda tutti gli altri regimi di cui al considerando 43, la Commissione prosegue l'inchiesta, anche in considerazione delle modifiche all'avviso di apertura di cui al considerando 18.

3.7. Conclusioni relative alla sovvenzione

- (104) La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili per il produttore esportatore in conformità alle disposizioni del regolamento di base esaminando ciascuna sovvenzione o regime di sovvenzione, e ha sommato tali cifre per calcolare l'importo totale delle sovvenzioni per il produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta. Per determinare la sovvenzione complessiva riportata in appresso, la Commissione ha innanzitutto calcolato la percentuale di sovvenzionamento, ossia l'importo della sovvenzione come percentuale del fatturato totale della società. In seguito, questa percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Successivamente è stato calcolato l'importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, e i relativi margini sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo («cif») delle stesse esportazioni per tonnellata.
- (105) In considerazione della piena collaborazione dei produttori esportatori egiziani, l'importo per «tutte le altre società» è stato fissato in via provvisoria al livello dell'unico produttore esportatore egiziano.

Tabella 1

Tassi di sovvenzione provvisori

Società	Tasso di sovvenzione provvisorio
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.	8,7 %
Tutte le altre società	8,7 %

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

- (106) Durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da sette produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (107) Come indicato ai considerando 31 e 32, la Commissione ha selezionato un campione di produttori dell'Unione, composto da tre produttori dell'Unione che rappresentavano il 68 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta.

- (108) Sulla base delle informazioni raccolte dal denunciante e verificate durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha stabilito che durante il periodo dell'inchiesta la produzione totale di GFR dell'Unione fosse pari a circa 695 000 tonnellate.

Tabella 2

Produzione dell'Unione

	2016	2017	2018	PI
Produzione totale dell'Unione(in tonnellate)	701 611	694 178	693 123	695 324
Indice	100	99	99	99

Fonte: il denunciante.

- (109) La produzione totale dell'Unione è rimasta stabile tra il 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta, evidenziando una lievissima tendenza al ribasso.

4.2. Consumo dell'Unione

- (110) Per stabilire il consumo dell'Unione, la Commissione ha sommato le importazioni di GFR nell'Unione alle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.
- (111) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Consumo dell'Unione(in tonnellate)

	2016	2017	2018	PI
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	978 454	1 045 331	1 058 263	1 027 982
Indice	100	107	108	105

Fonte: il denunciante, banca dati Surveillance 2.

- (112) Il consumo dell'Unione di GFR tra l'inizio e la fine del periodo in esame è aumentato del 5 %, mentre dall'andamento annuale risulta una lieve variazione del consumo durante l'intero periodo.

4.3. Importazioni dal paese interessato**4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato**

- (113) La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni e la rispettiva quota di mercato sulla base dei dati ottenuti dalla banca dati Surveillance 2 ⁽¹³⁾.
- (114) Le importazioni di GFR nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

⁽¹³⁾ Banca dati di prodotti specifici soggetti a «sorveglianza» o controllo importati nel territorio doganale dell'Unione, gestita dalla direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale.

Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2016	2017	2018	PI
Volume delle importazioni dall'Egitto (in tonnellate)	50 529	95 865	146 304	144 169
Indice	100	190	290	285
Quota di mercato (%)	5	9	14	14

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (115) Le importazioni di GFR dall'Egitto sono aumentate rapidamente dal 2016 al 2018, quasi triplicando. La quota di mercato di tali importazioni, nel contesto di un aumento del consumo del 5 %, è pertanto anch'essa triplicata.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e prezzi inferiori praticati

- (116) I prezzi medi all'importazione nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzo all'importazione

	2016	2017	2018	PI
Prezzi all'importazione dall'Egitto (EUR/tonnellata)	993	918	898	904
Indice	100	92	90	91

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (117) Nel periodo in esame i prezzi all'importazione dall'Egitto hanno registrato un andamento chiaramente discendente. Durante il PI si è registrata una differenza di circa il 20 % tra tali prezzi all'importazione e i prezzi di vendita nell'Unione (tabella 9).
- (118) La Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- 1) la media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni provenienti dal produttore egiziano, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, a condizioni cif (costo, assicurazione e nolo), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione, e
 - 2) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti.
- (119) La Commissione ha confrontato i prezzi in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti ove necessario e dopo aver detratto sconti e riduzioni.
- (120) Dove la vendita dal produttore egiziano al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione è avvenuta tramite una società di vendita collegata con sede nell'Unione, il prezzo all'importazione è stato stabilito a condizioni cif, ma sono stati apportati adeguamenti al fine di tenere conto delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e dei profitti dell'importatore collegato.
- (121) Il confronto in base al tipo di prodotto è stato possibile grazie all'utilizzo di un numero di controllo del prodotto («NCP») comune per descrivere i tipi di prodotti GFR esportati nell'Unione dall'Egitto e venduti anche dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (122) Dal calcolo è emersa una media ponderata dei margini di prezzi inferiori praticati per le importazioni di Jushi Egypt sul mercato dell'Unione pari al 16 %.

- (123) La Commissione ha pertanto stabilito in via provvisoria che i prezzi delle importazioni dall'Egitto sono notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (124) In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame degli effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (125) Come precisato ai considerando da 17 a 20, è stato usato il campionamento per determinare il pregiudizio e le ripercussioni negative sul livello dei prezzi di vendita praticati, sulle quantità vendute, sulla quota di mercato e sui profitti dell'industria dell'Unione.
- (126) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e delle informazioni fornite dal denunciante. Gli indicatori microeconomici erano basati sui dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione.
- (127) Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (128) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dell'importo delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione o dumping.
- (129) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (130) Nel periodo in esame la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti totali dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2016	2017	2018	PI
Capacità produttiva (tonnellate)	759 107	760 104	753 688	751 098
Indice	100	100	99	99
Utilizzo degli impianti (%)	92	91	92	93

Fonte: il denunciante.

- (131) La capacità produttiva è rimasta invariata durante il periodo in esame. Questo perché la capacità si basa principalmente sul numero di forni che alimentano le linee di produzione e l'aumento della capacità rappresenta un'operazione ad alta intensità di capitale.
- (132) Nel periodo in esame anche l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è rimasto elevato e costante. Una volta che un forno è attivo, è economicamente necessario mantenerlo in funzione senza sosta.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (133) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

	2016	2017	2018	PI
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	622 504	651 082	609 902	594 097
<i>Indice</i>	100	105	98	95
Quota di mercato (%)	64	62	58	58

Fonte: il denunciante, statistiche delle importazioni e delle esportazioni.

- (134) Le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate in termini assoluti tra il 2016 e il 2017, sono poi però diminuite di 5 punti percentuali tra il 2016 e la fine del PI. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa per tutto il periodo in esame dal 64 % al 58 %. Tale calo va letto nel contesto della crescita del consumo dell'Unione del 5 % e dell'aumento delle importazioni dall'Egitto a prezzi inferiori e in diminuzione.

4.4.2.3. Occupazione e produttività

- (135) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2016	2017	2018	PI
Numero di dipendenti	3 620	3 636	3 661	3 686
<i>Indice</i>	100	100	101	102
Produttività (tonnellate/dipendente)	194	191	189	189
<i>Indice</i>	100	99	98	97

Fonte: il denunciante.

- (136) Sia l'occupazione che la produttività dell'industria dell'Unione sono rimaste stabili per tutto il periodo in esame.

4.4.2.4. Entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione o dumping

- (137) Dato che la Commissione sta ancora esaminando alcuni dei regimi di sovvenzione, in questa fase non è possibile determinare l'esatta entità delle sovvenzioni. Tuttavia, sulla base dell'importo della sovvenzione per determinati regimi già indicato in precedenza e il margine di sovvenzione provvisorio accertato, la sovvenzione non è da ritenere trascurabile.

- (138) Sebbene non vi siano evidenze di precedenti pratiche di dumping o sovvenzione da parte dell'Egitto, l'unico produttore esportatore egiziano è parte di una società per cui è stato già accertato il coinvolgimento in pratiche di dumping e l'ottenimento di sovvenzioni in un altro paese (Cina). Di fatto, Jushi Group ha dichiarato che avrebbe costruito uno stabilimento in Egitto per la fabbricazione di prodotti GFR da vendere sul mercato dell'Unione evitando il versamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi in vigore nei confronti delle sue esportazioni di GFR dalla Cina nell'Unione. In seguito all'entrata in funzione dello stabilimento, dai dati riportati in precedenza si evince che le importazioni dall'Egitto a prezzi bassi hanno fatto il loro ingresso sul mercato dell'Unione e sono rapidamente aumentate nel periodo in esame.
- (139) Si prevede pertanto che Jushi Egypt sia coinvolta e sarà coinvolta nelle stesse pratiche di Jushi Group in Cina.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (140) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

	2016	2017	2018	PI
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)	1 167	1 123	1 139	1 136
<i>Indice</i>	100	96	98	97
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)	1 035	1 027	1 086	1 107
<i>Indice</i>	100	99	105	107

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (141) Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo unitario di vendita praticato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti è diminuita del 3 %.
- (142) Nel periodo in esame il costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è tuttavia aumentato del 7 %. Risulta dunque evidente che non è stato possibile aumentare i prezzi in modo da allinearli agli aumenti del costo di produzione.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (143) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

	2016	2017	2018	PI
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)	55 351	56 722	57 703	57 585
<i>Indice</i>	100	102	104	104

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(144) Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato gradualmente.

4.4.3.3. Scorte

(145) Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

	2016	2017	2018	PI
Scorte finali (tonnellate)	80 078	63 974	86 975	95 397
Indice	100	80	109	119

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(146) Durante il periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentati raggiungendo il livello massimo durante il PI.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale

(147) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2016	2017	2018	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)	12,6	10	7,4	5,2
Flusso di cassa (EUR)	99 824 451	99 239 696	24 615 552	44 541 758
Indice	100	99	55	45
Investimenti (EUR)	17 532 291	34 598 499	52 191 829	42 018 578
Indice	100	197	298	240
Utile sul capitale investito (%)	18	15	10	7

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(148) La Commissione ha stabilito la redditività dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività si basa sul costo del venduto.

(149) Durante il periodo in esame la redditività ha registrato un netto calo di 7 punti percentuali, ovvero oltre la metà.

(150) Malgrado i bassi livelli di profitto, durante tutto il periodo in esame l'industria dell'Unione ha generato con le proprie operazioni un flusso di cassa positivo.

(151) L'industria dell'Unione ha continuato a investire durante tutto il periodo in esame. Durante il periodo in esame, gli investimenti sono aumentati in maniera prevedibile poiché l'industria dei prodotti GFR necessita di investimenti continui per ricostruire i forni.

- (152) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale utile è stato basso ma positivo poiché il settore è stato redditizio.
- (153) I risultati finanziari dell'industria dell'Unione in termini di profitti nel periodo dell'inchiesta hanno limitato tuttavia la sua capacità di ottenere capitale.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (154) Durante il periodo in esame sono aumentati rapidamente i quantitativi di prodotti GFR importati dall'Egitto, con volumi triplicati. Ciò va inserito nel contesto dell'aumentato consumo dell'Unione, che comporta una perdita della quota di mercato per l'industria dell'Unione.
- (155) Tale riduzione della quota di mercato in particolare, combinata all'aumento del consumo nell'Unione, rappresenta un segnale evidente di pregiudizio notevole. Di fronte a un aumento del consumo dell'Unione ci si aspetterebbe dall'industria dell'Unione la capacità di mantenere stabile la propria quota di mercato e aumentare i volumi delle vendite.
- (156) Anche se il volume di produzione è rimasto stabile, il volume delle vendite e i prezzi di vendita sono diminuiti. L'industria dell'Unione non ha potuto rispondere all'aumento dei costi con un aumento dei prezzi; pertanto, mentre i costi sono aumentati, i profitti sono scesi dal 12 % nel 2016 al 5 % nel PI.
- (157) La Commissione osserva in particolare che l'industria dell'Unione ha subito una netta flessione dei prezzi durante il periodo in esame, in considerazione del fatto che si è assistito a un drastico aumento delle importazioni egiziane a basso prezzo. In assenza di tali importazioni, la Commissione prevede che l'industria dell'Unione sarebbe in grado di trasferire gli aumenti dei costi ai propri acquirenti.
- (158) È stata osservata una flessione dei prezzi anche sulla base dell'andamento del costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione confrontato con il prezzo unitario di vendita praticato agli acquirenti indipendenti nell'Unione e con il prezzo all'importazione di GFR dall'Egitto.
- (159) La Commissione ha rilevato che, ad esempio, dal 2016 al 2017 i costi dei produttori dell'Unione sono diminuiti dell'1 %, ma che il prezzo di vendita dell'Unione è diminuito del 4 % al fine di competere con il ridotto prezzo all'importazione dall'Egitto (diminuito dell'8 %).
- (160) Tra il 2017 e il 2018 i costi dei produttori dell'Unione sono aumentati del 6 %, mentre i loro prezzi di vendita sono aumentati solo del 2 % in quanto il prezzo all'importazione dall'Egitto continuava a scendere.
- (161) La Commissione conclude pertanto in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate

- (162) La Commissione ha concluso in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta a causa del brusco calo dei profitti e della riduzione della quota di mercato. Tali sviluppi negativi si inseriscono nel contesto del rapido aumento delle importazioni dall'Egitto a prezzi in continuo calo e sostanzialmente inferiori a quelli applicati dall'industria dell'Unione, soggetta a un'ulteriore pressione sui prezzi.
- (163) La Commissione prende inoltre atto degli elementi di prova dimostranti che Jushi China ha aperto lo stabilimento in Egitto con l'esplicita finalità di vendere i prodotti GFR sul mercato dell'Unione senza dover versare i dazi in vigore nei confronti delle importazioni provenienti direttamente dalla Cina.
- (164) La Commissione ha pertanto ritenuto che le importazioni sovvenzionate di GFR dall'Egitto abbiano arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

5.2. Altri fattori noti

- (165) La Commissione ha esaminato inoltre se altri fattori noti, considerati singolarmente o collettivamente, siano in grado di attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio riscontrato in via provvisoria fino a rendere tale nesso non più autentico e reale.

5.2.1. Importazioni da paesi terzi

- (166) Oltre alle importazioni dall'Egitto, solo le importazioni da altri tre paesi, ossia da Malaysia, Cina e Norvegia, presentavano una quota di mercato notevole durante il periodo in esame. Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Importazioni da paesi terzi

Paese		2016	2017	2018	PI
Malaysia	Volume (tonnellate)	98 446	111 373	114 325	102 896
	Indice	100	113	116	105
	Quota di mercato (%)	10	11	11	10
	Prezzo medio	930	941	986	976
Cina	Volume (tonnellate)	79 374	58 456	50 177	49 034
	Indice	100	74	63	62
	Quota di mercato (%)	8	6	5	5
	Prezzo medio	1 068	1 058	1 022	1 030
Norvegia	Volume (tonnellate)	41 362	43 006	44 289	44 160
	Indice	100	104	107	107
	Quota di mercato (%)	4	4	4	4
	Prezzo medio	1 156	1 126	1 101	1 094
Tutti gli altri paesi	Volume (tonnellate)	86 240	85 548	93 266	93 626
	Indice	100	99	108	109
	Quota di mercato (%)	9	8	9	9
	Prezzo medio	1 199	1 148	1 104	1 130

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (167) Le importazioni dalla Cina sono già soggette sia a misure antidumping che a misure antisovvenzioni e la quota di mercato per tali importazioni è in calo, in quanto gli importatori passano dai prodotti GFR originari della Cina ai prodotti GFR originari dell'Egitto dello stesso Jushi Group.

- (168) Durante l'intero periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia è rimasta stabile. Solo uno stabilimento in Malaysia, di proprietà del gruppo giapponese NEG, possiede stabilimenti anche nell'Unione. Tale stabilimento esporta filati tagliati nell'Unione. La Commissione ha confrontato il prezzo dei filati tagliati provenienti dalla Malaysia con i prezzi dei filati tagliati nell'Unione e ha riscontrato che i prezzi applicati dalla Malaysia non apparivano inferiori a quelli dell'Unione.
- (169) Le importazioni dalla Norvegia detengono una quota di mercato ridotta e stabile del 4 % durante il periodo in esame ed entrano nell'Unione con prezzi elevati.
- (170) Le importazioni combinate da tutti gli altri paesi hanno raggiunto una quota di mercato del 9 % stabile durante il periodo in esame. Pertanto, nessuno di questi paesi avrebbe potuto influenzare significativamente l'andamento dell'industria dell'Unione.
- (171) Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi non influivano sulla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In particolare non esiste alcuna correlazione tra l'andamento decrescente dell'industria dell'Unione e le quote di mercato stabili di altre fonti di approvvigionamento.

5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (172) Il denunciante ha fornito alla Commissione i seguenti dati relativi alle esportazioni:

Tabella 14

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

	2016	2017	2018	PI
Volume delle esportazioni (tonnellate)	49 370	44 660	38 704	46 119
Indice	100	90	78	93
Vendite all'esportazione in percentuale delle vendite dell'Unione (%)	8	7	6	8

Fonte: il denunciante.

- (173) I livelli delle esportazioni dell'industria dell'Unione erano modesti e sono rimasti stabili durante il periodo in esame. Di fatto, non hanno mai superato l'8 % delle vendite in qualsiasi anno del periodo in esame, come indicato nella tabella di cui sopra.
- (174) Vista la ridotta partecipazione delle vendite all'esportazione alle vendite complessive dell'industria dell'Unione e in virtù del fatto che esse fossero virtualmente stabili durante il periodo in esame, si è riscontrato che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha contribuito al pregiudizio subito da tale industria.

5.3. Conclusione

- (175) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni sovvenzionate di prodotti GFR originari dell'Egitto hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
- (176) La Commissione ha individuato e valutato altri fattori che potrebbero aver potenzialmente contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, quali le importazioni da altri paesi terzi e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione. È tuttavia emerso che questi altri fattori, sia singolarmente che nel complesso, non hanno avuto alcun impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (177) In conformità all'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere manifestamente che, nella fattispecie, l'adozione di misure compensative corrispondenti all'importo totale delle sovvenzioni compensabili non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di sovvenzione arrecanti pregiudizio. Per accertare l'interesse dell'Unione, la Commissione ha effettuato un'analisi di tutti i diversi interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e dei consumatori.

- (178) La fibra di vetro a filamento continuo rappresenta un importante materiale con molteplici applicazioni d'uso nell'Unione europea.
- (179) Essa è utilizzata principalmente come materia prima per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell'industria dei compositi. I prodotti GFR rappresentano dal 10 % al 60 % dei costi di fabbricazione delle resine termoplastiche e termoindurenti, a seconda del prodotto in esame finale. Sono inoltre impiegati in una vasta gamma di applicazioni dall'industria a valle dell'Unione. L'industria dell'Unione ha fornito informazioni di mercato da cui emerge che circa la metà delle vendite confluisce nella produzione di termoplastica.
- (180) La fibra di vetro a filamento continuo è altresì utilizzata come principale materia prima per la realizzazione di prodotti in fibra di vetro («GFF»). Essa rappresenta un costo significativo dei fattori produttivi per la fabbricazione di prodotti GFF, pari fino al 70 %. La Commissione osserva che sono in corso inchieste antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto ⁽¹⁴⁾. Attualmente non sono state ancora state istituite misure in tali procedimenti.
- (181) Le informazioni di mercato fornite dall'industria dell'Unione indicavano che attualmente fino al 20 % dei prodotti GFR realizzati dall'industria dell'Unione confluisce nella fabbricazione di prodotti GFF. Tuttavia, dalle informazioni di mercato si evince altresì che una percentuale maggiore di tutte le importazioni cinesi, e anche le importazioni da altri paesi, sono impiegate per realizzare prodotti GFF.
- (182) Per valutare l'interesse dell'Unione, la Commissione ha analizzato la posizione dell'industria dell'Unione, che sta registrando un altissimo livello di utilizzo degli impianti e quindi nel breve termine non sarebbe in grado di rispondere a grandi segnali del mercato, ed eventuali altre fonti di approvvigionamento non influenzate dalle misure in vigore. Tale analisi è elaborata ai considerando 154, 170 e 176.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (183) La Commissione ha riscontrato che l'industria dell'Unione sta subendo un pregiudizio notevole e che tale pregiudizio è causato dalle importazioni di GFR dall'Egitto.
- (184) La Commissione osserva che l'industria sta operando a un tasso di utilizzo degli impianti elevatissimo, il che limita la possibilità di aumentare ulteriormente l'approvvigionamento; tuttavia, l'istituzione di misure nei confronti dell'Egitto dovrebbe consentire all'industria di installare le ulteriori capacità di cui necessita per rifornire il mercato dell'Unione.
- (185) Come riscontrato dalla Commissione nella precedente inchiesta sulle importazioni di GFR dalla Cina, l'istituzione di misure sulle importazioni sleali consente all'industria di investire nell'aumento di capacità ⁽¹⁵⁾.
- (186) Vista la risultanza di un pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e dato che tale pregiudizio notevole è causato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (187) Gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta si sono opposti all'istituzione di misure, in quanto ciò limiterebbe le fonti di GFR in arrivo sul mercato. Hanno anche sollevato la questione della certificazione di nuove fonti di GFR e la relativa complessità, al punto che alcuni clienti continuano a insistere sulle importazioni dalla Cina, dietro pagamento dei dazi, in quanto la società in questione è certificata per l'utilizzo da parte dei loro acquirenti.

⁽¹⁴⁾ Procedimento antidumping pubblicato nella GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29; procedimento antisovvenzioni pubblicato nella GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11.

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4), considerando 149.

- (188) La Commissione ha osservato che gli importatori continuavano a importare dalla Cina nonostante i dazi in vigore siano superiori a quelli da imporre sulle fonti egiziane. Pertanto, qualsiasi dazio sulle importazioni di GFR dall'Egitto non fermerebbe necessariamente le importazioni in arrivo nell'Unione.
- (189) La certificazione delle fonti di GFR rappresenta evidentemente una preoccupazione per alcuni utilizzatori di GFR, ma in molti settori la certificazione non rappresenta un problema e, laddove necessario, si osserva la prosecuzione delle importazioni con il versamento di dazi. L'istituzione di dazi sulle importazioni certificate ovviamente ne aumenterà i costi, ma non sussistono elementi di prova a indicare che tale aumento non possa essere trasferito all'acquirente finale, che ha richiesto in prima persona quel determinato prodotto GFR da un preciso fornitore.
- (190) La Commissione ha effettuato visite presso due importatori di GFR che importavano da varie fonti a livello mondiale e poi rivendevano il prodotto senza trasformarlo. Per un importatore i prodotti GFR rappresentavano una quota estremamente ridotta della sua attività (meno dell'1 %) e quindi l'effetto dei dazi sulle importazioni dall'Egitto sul rendimento dell'importatore sarebbe trascurabile.
- (191) Per l'altro importatore i prodotti GFR rappresentavano una quota più significativa dell'attività con margini di profitto estremamente ridotti. Per questo importatore, visti i margini ridotti, qualsiasi aumento di prezzo comporterebbe delle perdite qualora l'aumento di prezzo non potesse essere trasferito agli acquirenti. Tuttavia, l'importatore si è trovato ad affrontare tale problema prima che la Commissione istituisse dazi più elevati sulle importazioni di GFR dalla Cina.
- (192) La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di dazi non sarebbe nell'interesse degli importatori in quanto comporterebbe un aumento dei costi.

6.3. Interesse degli utilizzatori

- (193) Diverse parti interessate si sono manifestate e hanno espresso il loro parere sull'interesse degli utilizzatori nell'istituire misure in tale inchiesta, principalmente inviando regolari lettere senza elementi di prova delle proprie affermazioni.
- (194) Alcune parti interessate hanno inviato lettere a sostegno delle misure, affinché l'industria dell'Unione continuasse a fungere da fornitore, mentre altre parti hanno inviato lettere in cui si opponevano alle misure al fine di contenere i propri costi. Dall'analisi di tali lettere è emerso che esse provenivano da distributori di GFR nell'Unione oppure da fornitori dell'industria dell'Unione.
- (195) La Commissione ha tuttavia ricevuto comunicazioni dagli utilizzatori di GFR nell'Unione che esprimevano il proprio parere sull'inchiesta.
- (196) Un gruppo di utilizzatori, che desiderava rimanere anonimo al fine di tutelarsi contro eventuali ripercussioni negative sulle proprie relazioni commerciali, ha tenuto un'audizione con la Commissione e ha dichiarato che le misure non sarebbero nell'interesse dell'Unione.
- (197) La Commissione ha preso atto della questione della certificazione di determinati prodotti GFR realizzati in determinati stabilimenti durante le ispezioni condotte presso gli utilizzatori, osservando che alcuni utilizzatori sono tenuti a utilizzare un particolare tipo di GFR proveniente da un particolare stabilimento a prescindere che sia in vigore un dazio o meno.
- (198) Se durante la fase di ulteriore trasformazione l'utilizzatore è obbligato a utilizzare prodotti GFR provenienti dall'Egitto su cui sono istituite misure, egli sarà quindi soggetto a un aumento dei costi che potrebbe non essere in grado di trasferire ai propri acquirenti.
- (199) Il gruppo di utilizzatori anonimi ha osservato che la fibra di vetro rappresenta un ingrediente cruciale per la qualità e che gli attuali sistemi di qualità, ad esempio la termoplastica per l'industria automobilistica, richiederebbero un processo di riapprovazione qualora l'utilizzatore cambiasse fornitore.
- (200) Lo stesso gruppo ha altresì osservato che, anche se un utilizzatore ha diversi fornitori, esso utilizza sempre un fornitore specifico per un composto specifico.

- (201) Per gli utilizzatori che realizzano altre termoplastiche, i loro clienti sono meno attenti alla fonte delle materie prime in quanto i prodotti GFR sono mescolati con resine e fungono da rinforzo alla termoplastica, anziché rimanere sostanzialmente invariati come avviene nella produzione di GFF.
- (202) Anche se i prodotti GFR rappresentano fino al 60 % dei costi di fabbricazione, sono disponibili altre fonti di GFR su cui non sono istituite misure, nello specifico Malaysia e Norvegia. Tuttavia, visto l'aumento dei prezzi che la misura determinerebbe, l'utilizzatore sottoposto a ispezione si è detto contrario all'istituzione di misure. Tutti gli utilizzatori di termoplastica che hanno espresso un parere erano contrari all'istituzione di misure.
- (203) Gli utilizzatori che realizzano prodotti in fibra di vetro (GFF) adottano una posizione totalmente diversa in quanto i prodotti GFR rappresentano la materia prima per la produzione di GFF. La Commissione ha effettuato una visita presso un produttore di GFF e utilizzatore di GFR, che ha chiesto di restare anonimo ai fini della presente inchiesta. Tale produttore si è opposto alla misura perché, quando sono stati istituiti dazi sui prodotti GFR provenienti dalla Cina, i prezzi delle materie prime sono aumentati del 10 % ma non è stato possibile trasferire tale aumento agli acquirenti.
- (204) Quattro produttori di GFF che hanno espresso un parere erano contrari all'istituzione di misure. La Commissione osserva tuttavia che uno dei produttori di GFR dell'Unione incluso nel campione, Owens Corning, è un produttore integrato che produce anche GFF nell'Unione. Tale gruppo è favorevole alle misure sia sulle importazioni di GFR che di GFF dall'Egitto.
- (205) Alla Commissione sono tuttavia pervenute comunicazioni da altri due produttori di GFF favorevoli alle misure sui prodotti GFR originari dell'Egitto, al fine di tutelare l'intera catena del valore in Europa e anche di incoraggiare attività di ricerca e sviluppo.
- (206) La conclusione per gli utilizzatori è che, dato che la fibra di vetro a filamento continuo rappresenta la principale materia prima del loro prodotto finito, le misure non sarebbero nel loro interesse in quanto determinerebbero un aumento dei costi. Tuttavia, le misure sarebbero nell'interesse dei gruppi integrati che utilizzano prodotti GFR di produzione propria.
- (207) Nel complesso, viste le fonti alternative di approvvigionamento disponibili non soggette alle misure, visto che un utilizzatore integrato era favorevole alle misure e poiché non sussistono evidenti elementi di prova del fatto che i costi aggiuntivi derivanti dalle misure istituite sulle importazioni dall'Egitto non potrebbero essere assorbiti dagli utilizzatori, la Commissione ha concluso che gli effetti negativi sugli utilizzatori non dimostravano chiaramente che l'istituzione delle misure non fosse nell'interesse dell'Unione.

6.4. Effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi/ripristino della concorrenza effettiva

- (208) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, occorre prestare particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti distorsivi degli scambi dovuti a sovvenzioni pregiudizievoli e ripristinare una concorrenza effettiva.
- (209) L'inchiesta ha stabilito che Jushi Egypt vende ingenti quantitativi di prodotti GFR sovvenzionati a prezzi artificiosamente bassi sul mercato dell'Unione. Se tale situazione dovesse persistere, Jushi Egypt manterrà il suo sleale vantaggio competitivo, indebolendo ulteriormente la già vulnerabile situazione dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, le importazioni egiziane sovvenzionate aumenteranno i loro effetti distorsivi sugli scambi nel corso del tempo e continueranno a negare parità di condizioni all'industria dell'Unione.

6.5. Conclusione relativa all'interesse dell'Unione

- (210) Le misure sono evidentemente nell'interesse dell'industria dell'Unione. L'impatto negativo su importatori e utilizzatori è limitato, in particolare per i produttori di GFF che rappresentano il gruppo più vulnerabile, vista l'elevata percentuale di GFR nei loro costi di produzione.

- (211) La Commissione osserva tuttavia che sono disponibili altre fonti di GFR su cui non sono in vigore misure. Rileva inoltre che negli ultimi anni l'industria dell'Unione ha subito un'ampia innovazione e che i produttori dell'Unione stanno collaborando con gli utilizzatori per realizzare il prodotto richiesto secondo le loro specifiche individuali. Tale innovazione sarebbe a rischio qualora il pregiudizio continuasse.
- (212) La Commissione ha preso atto delle osservazioni relative ai processi di certificazione e approvazione; tuttavia, l'istituzione di misure è concepita per garantire parità di condizioni a tutti gli operatori, e pertanto gli utilizzatori possono continuare a importare i prodotti GFR certificati o approvati dall'Egitto pagando un equo prezzo di mercato.
- (213) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono validi motivi per ritenere che non sia nell'interesse dell'Unione istituire misure compensative, corrispondenti all'importo totale delle sovvenzioni compensabili, sulle importazioni di prodotti GFR originari dell'Egitto.

7. MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE

- (214) Sulla base delle conclusioni alle quali la Commissione è giunta in materia di sovvenzioni, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione e conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, risulta opportuno istituire un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti GFR originari dell'Egitto.

7.1. Misure provvisorie

- (215) È opportuno istituire misure compensative provvisorie sulle importazioni di prodotti GFR originari dell'Egitto, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, che stabilisce che il dazio provvisorio deve corrispondere all'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato.
- (216) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo provvisorio espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Tabella 15

Aliquote del dazio provvisorio

Società	Dazio compensativo provvisorio
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.	8,7 %
Tutte le altre società	8,7 %

- (217) L'aliquota individuale del dazio compensativo per ogni società, specificata nel presente regolamento, è stata definita in base ai risultati della presente inchiesta. Essa rispecchiava pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione all'unico produttore esportatore. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica indicata.
- (218) Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate all'aliquota individuale del dazio compensativo.

- (219) La società può chiedere l'applicazione dell'aliquota individuale del dazio compensativo se essa dovesse modificare in seguito la propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione ⁽¹⁶⁾. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che il cambiamento non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota del dazio. Se il cambiamento di denominazione della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un avviso che informa del cambiamento di denominazione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

8. REGISTRAZIONE

- (220) Come indicato al considerando 9, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di GFR durante il periodo di comunicazione preventiva a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, pubblicando il regolamento relativo alla registrazione.
- (221) Il regolamento relativo alla registrazione prevede la registrazione delle importazioni solo per il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la registrazione si interrompe.
- (222) In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antisovvenzioni. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva.

9. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

- (223) Conformemente all'articolo 29 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE.
- (224) Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
- (225) La Commissione ha ricevuto da Jushi Egypt osservazioni, che tuttavia non riguardavano l'esattezza del calcolo. Il dazio compensativo provvisorio resta pertanto immutato.

10. DISPOSIZIONI FINALI

- (226) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
- (227) I risultati dell'inchiesta relativi all'istituzione dei dazi provvisori sono provvisori e possono essere modificati nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati tagliati («*chopped strands*») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («*rovings*») di fibra di vetro, esclusi i *rovings* di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («*mats*») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39) e originari dell'Egitto.

2. Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società	Dazio compensativo provvisorio	Codice aggiuntivo TARIC
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.	8,7 %	C540
Tutte le altre società	8,7 %	C999

⁽¹⁶⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3

1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/199.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'Unione non oltre 3 settimane prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/380 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 febbraio 2020

che modifica la decisione (UE) 2016/245 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2020/10)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

Vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce degli sviluppi della giurisprudenza e della legislazione dell'Unione europea, nonché per esigenze di chiarezza, occorre ulteriormente perfezionare o rivedere determinate norme previste dalla decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) ⁽²⁾.
- (2) La Banca centrale europea (BCE) assicura che siano adottate misure adeguate per prevenire, identificare e porre rimedio in maniera efficace ai conflitti di interesse dei membri del personale che possano sorgere durante procedure di appalto, in conformità al quadro etico della BCE ⁽³⁾, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e assicurare la parità di trattamento di tutti gli offerenti.
- (3) Le soglie per le procedure pubbliche di aggiudicazione stabilite dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ sono state modificate dal regolamento delegato (UE) n. 2017/2365 della Commissione ⁽⁵⁾ e dal regolamento delegato (UE) n. 2019/1828 della Commissione ⁽⁶⁾. Sebbene la direttiva 2014/24/UE non sia applicabile alla BCE, questa intende applicare le medesime soglie alle proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.
- (4) Inoltre la BCE intende applicare le stesse soglie alle concessioni così come stabilite dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2),

⁽¹⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15).

⁽³⁾ GU C 204, del 20.6.2015, pag. 3.

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 337, del 19.12.2017, pag. 19).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/1828, del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 25). (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 25).

⁽⁷⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) è modificata come segue:

(1) all'articolo 1, il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8) per «sistema dinamico di acquisizione» si intende un processo di acquisizione interamente elettronico per l'acquisto di prestazioni di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze della BCE;»;

(2) all'articolo 2, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a) il punto h) è sostituito dal seguente:

«h) i servizi di ricerca e sviluppo, a meno che i risultati derivanti da tali servizi siano destinati esclusivamente ad uso della BCE e i servizi siano totalmente retribuiti da quest'ultima;»;

b) il punto j) è sostituito dal seguente:

«j) appalti concernenti la rappresentanza legale della BCE nel corso o in preparazione di (i) procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, oppure (ii) procedimenti di arbitrato; e appalti per i servizi esclusivi di notai, fiduciari e personale giudiziario;»;

(3) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Si applicano le seguenti soglie:

a) per gli appalti di forniture e servizi: la soglia per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, punto c), della direttiva 2014/24/UE;

b) per gli appalti di lavori: la soglia per gli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 4, punto a) della direttiva 2014/24/UE;

c) per i contratti di concessione: la soglia per i contratti di concessione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).»;

(4) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«**Modifiche dei contratti durante il periodo di validità**»

b) il primo periodo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«La BCE può modificare un appalto ove la modifica, a prescindere dal valore di essa, è stata prevista nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione del prezzo, o in opzioni»

c) il primo periodo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«La BCE può modificare un appalto nel caso in cui la modifica, a prescindere dal valore di essa, non sia sostanziale.»

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Inoltre, la BCE può modificare un contratto nei seguenti casi:

- a) qualora la modifica si renda necessaria a seguito di circostanze che la BCE, agendo diligentemente, non avrebbe potuto prevedere, a condizione che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto iniziale, o
- b) qualora si siano resi necessari prodotti, servizi o lavori supplementari che non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi.

Tuttavia, in ogni singolo caso l'aumento di prezzo non può eccedere il 50 % del valore iniziale del contratto.»;

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per apportare al contratto originario modifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi da 1 a 5 durante il periodo di validità si richiede una nuova procedura di appalto.»;

(5) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La BCE aggiudica gli appalti il cui valore stimato è uguale o superiore alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 3 mediante procedura aperta o ristretta. In casi motivati, la BCE può ricorrere a una procedura negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.»;

b) sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6. La BCE può decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e può determinare l'entità e l'oggetto di tali lotti.

7. Per il calcolo dei periodi di tempo, delle date e dei termini, si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (*).

(*) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, dell'8.6.1971, pag. 1).»;

(6) all'articolo 11, il paragrafo 1 è soppresso;

(7) l'articolo 12 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La BCE può anche ricorrere alla procedura negoziata se ha ricevuto solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta ad una procedura aperta o ristretta o a un dialogo competitivo. La BCE non è tenuta alla pubblicazione di un nuovo bando di gara se essa include nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti che hanno preso parte alla procedura iniziale, che erano idonei, che hanno soddisfatto i criteri di selezione e che hanno presentato le proprie offerte conformemente ai requisiti formali di gara. In mancanza di offerte o di offerte adeguate, la BCE può anche avviare una nuova procedura negoziata senza pubblicare un nuovo bando e senza inviare nuovi documenti di gara agli offerenti, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate in maniera significativa.»;

b) al paragrafo 5, è aggiunto il seguente periodo:

«La BCE può aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione.»;

(8) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, la BCE segue le procedure di cui agli articoli da 10 a 14. Il bando di gara precisa l'ambito e il numero di accordi quadro da aggiudicare.

Gli appalti specifici basati su un accordo quadro sono aggiudicati in conformità delle procedure definite nel presente articolo.»;

(9) all'articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La BCE garantisce che le informazioni fornite dai candidati e dagli offerenti siano trattate e conservate in conformità ai principi di riservatezza ed integrità e, nella misura in cui siano trattati dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;

(10) l'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 28*

Rettifica dei documenti di gara, termine per le obiezioni e preclusione delle obiezioni

1. La BCE, ove rilevi un'imprecisione, un'omissione o qualunque altro tipo di errore nel testo del bando di gara, nell'invito ad offrire o nella documentazione allegata, rettifica l'errore e informa tutti i candidati o offerenti per iscritto.

2. Se i candidati o gli offerenti ritengono incompleti, incoerenti o illegittimi i requisiti stabiliti dalla BCE nel bando di gara, nell'invito ad offrire o nella documentazione allegata, oppure ritengono che la BCE o un altro candidato o offerente abbia violato le norme applicabili in materia di appalti, notificano le proprie obiezioni alla BCE entro 15 giorni dal momento in cui vengono a conoscenza di tale irregolarità. Se l'irregolarità riguarda l'invito a offrire o altri documenti inviati dalla BCE, il termine decorre dalla data di ricevimento dei documenti. Negli altri casi, il termine decorre dal momento in cui i candidati o gli offerenti sono venuti a conoscenza o avrebbero potuto ragionevolmente venire a conoscenza dell'irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare i requisiti o porre rimedio all'irregolarità, ovvero rigettare la richiesta indicandone i motivi. Le obiezioni che non siano comunicate alla BCE entro il termine stabilito non possono essere sollevate in un momento successivo e ai candidati o agli offerenti è precluso di sollevarle in una procedura di impugnazione ai sensi dell'articolo 39, nonché nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.»;

(11) all'articolo 30, paragrafo 3, il terzo periodo è soppresso;

(12) l'articolo 34 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La comunicazione della decisione di aggiudicazione è inviata almeno 10 giorni prima della firma del contratto dalla BCE se la comunicazione è inviata a mezzo fax o per via elettronica, o almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione (periodo di sospensione). La BCE non firma il contratto con l'aggiudicatario finché non sia trascorso tale periodo di sospensione.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La BCE notifica a tutti i candidati o offerenti interessati le cui domande di partecipazione o offerte sono state respinte i motivi del rigetto delle loro domande di partecipazione o delle loro offerte, nonché la durata del periodo di sospensione di cui al paragrafo 2. La BCE notifica ad ogni offerente escluso la cui offerta era ammissibile e che ne faccia richiesta per iscritto, il nome dell'aggiudicatario, così come le principali caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta di quest'ultimo.»;

(13) all'articolo 35, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. La procedura di appalto è condotta in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3. Gli articoli 9, paragrafi 6 e 7, l'articolo 13, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30 e 33 si applicano conseguentemente.»;

(14) all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di comunicare i motivi del rigetto della loro offerta.

In deroga al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, l'articolo 34, paragrafi da 1 a 4, si applica nel caso in cui la BCE aggiudichi, attraverso la procedura specificata all'articolo 35, paragrafo 4, un appalto di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con un valore al netto dell'IVA pari o superiore a 750.000 EUR, a condizione che sussista un chiaro interesse transfrontaliero.»;

(15) L'articolo 39 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle procedure pubbliche di aggiudicazione di cui al capitolo II, i candidati e gli offerenti possono impugnare per iscritto la decisione della BCE di rigettare la loro domanda di partecipazione o offerta entro 10 giorni dalla data di ricezione della notifica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, o del primo periodo dell'articolo 34, paragrafo 3. L'impugnazione deve contenere tutte le informazioni che la sostengono e obiezioni motivate, ad eccezione di ogni obiezione che sia preclusa ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'impugnazione ha effetto sospensivo in relazione all'aggiudicazione dell'appalto.

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Se l'impugnazione è respinta, si applica un termine sospensivo aggiuntivo di almeno 10 giorni prima della firma del contratto da parte della BCE se la notifica è inviata a mezzo fax o per via elettronica, oppure di almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione. L'organismo di controllo degli appalti notifica al ricorrente la durata del periodo di sospensione.».

Articolo 2

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2020.
2. Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità alle disposizioni della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione. Ai fini della presente disposizione, una procedura di appalto si considera iniziata il giorno della trasmissione del bando di gara alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un'offerta o una proposta.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 febbraio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2020/381 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 febbraio 2020

che modifica l'indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2020/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) ⁽¹⁾, le banche centrali nazionali (BCN) possono fornire ai soggetti dichiaranti dati granulari sul credito e sul rischio di credito (di seguito «dati sul credito»), inclusi i dati sul credito raccolti da un'altra BCN, istituendo o incrementando i flussi di ritorno o altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti.
- (2) Lo scopo di tali flussi di ritorno è supportare i soggetti dichiaranti nella valutazione sul merito di credito dei debitori, così come migliorare la loro gestione del rischio di credito. Tali flussi di ritorno consentono ai soggetti dichiaranti di ottenere un quadro più completo dell'indebitamento dei loro debitori attuali o potenziali dato che le informazioni disponibili sono raccolte non solo dalla BCN competente ma anche dalle altre BCN. La fornitura di dati sul credito alle BCN per creare o arricchire i flussi di ritorno con i soggetti dichiaranti accrescerà pertanto il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla stabilità del sistema finanziario, in linea con il suo mandato istituzionale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5 del trattato. Mentre il numero delle BCN che partecipano inizialmente al quadro dei flussi di ritorno è limitato, tale numero potrebbe aumentare in futuro dato che la partecipazione è su base volontaria. In ogni caso, le informazioni rese disponibili attraverso i flussi di ritorno in questa dimensione limitata rimangono cruciali nell'evitare possibili turbative al processo di intermediazione finanziaria in quanto migliorano le analisi del rischio di credito degli enti creditizi, in particolare per quanto riguarda i debitori transfrontalieri, e pertanto contribuisce in ultima analisi alla stabilità finanziaria.
- (3) Nell'ambito del quadro normativo attuale, le BCN possono, su base volontaria, scambiare e utilizzare sottoinsiemi di dati sul credito al fine di fornire accesso a questi ultimi ai soggetti dichiaranti attraverso i flussi di ritorno. Il SEBC si è impegnato ad aggiornare il quadro giuridico al fine di armonizzare maggiormente i flussi di ritorno forniti ai soggetti dichiaranti dalle BCN.
- (4) È pertanto necessario istituire un adeguato quadro per tale attività, che è soggetta alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) concernente i diritti e gli obblighi delle BCN con riguardo ai flussi di ritorno. Tale quadro dovrebbe delineare gli obblighi della BCE e delle BCN che partecipano («BCN partecipanti»), anche durante il periodo di prova precedente alla data in cui le singole BNC iniziano a partecipare, tenendo conto dei vincoli connessi alla natura riservata delle informazioni e dei tempi necessari per l'attuazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

- (5) Per le BCN partecipanti, il quadro dei flussi di ritorno di AnaCredit dovrebbe altresì definire la portata dei dati da fornire ai fini dei flussi di ritorno in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). In particolare è necessario includere i dati sul credito e i relativi dati di riferimento della controparte al fine di consentire ai soggetti dichiaranti di meglio valutare merito di credito dei debitori.
- (6) Al quadro si applicano le norme per la protezione e l'utilizzo delle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC stabilite agli articoli da 8 a 8 quater del regolamento (CE) n. 2533/98 ⁽²⁾ del Consiglio.
- (7) Le BCN che parteciperanno al quadro del flusso di ritorno dovrebbero essere elencate in un allegato, unitamente alla data a partire dalla quale iniziano a partecipare e diventano quindi BCN partecipanti. È necessario stabilire la procedura che deve essere seguita da una BCN che non rientra tra le BCN elencate nell'allegato pertinente e che desidera divenire una BCN partecipante e la procedura con cui una BCN partecipante pone fine alla propria partecipazione. È altresì necessario stabilire la procedura da seguire qualora una BCN partecipante desideri modificare i parametri per la condivisione dei dati nella tabella contenuta nell'allegato pertinente. Tutte queste modifiche dell'elenco (compresa la data a decorrere dalla quale una BCN diventa una BCN partecipante) e della tabella negli allegati pertinenti devono essere effettuate attraverso modifiche tecniche ai sensi dell'articolo 20 dell'indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) ⁽³⁾.
- (8) Le BCN elencate nel relativo allegato dovrebbero essere in grado di sottoporre a prova le procedure necessarie prima di metterle in atto. Per consentire tale prova, è opportuno che la BCE trasmetta a tali BCN la serie di dati del flusso di ritorno della BCE prima della data in cui queste diventano BCN partecipanti, unicamente al fine di effettuare delle prove e non per utilizzarla nei flussi di ritorno.
- (9) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) è modificato come segue:

- (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Ambito di applicazione

Il presente indirizzo fornisce dettagli relativi agli obblighi facenti capo alle BCN di trasmettere alla BCE dati sul credito e dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (ECB/2016/13), incluse le responsabilità delle BCN per la registrazione delle controparti nel RIAD, nonché alle procedure per la trasmissione di tali dati. Il presente indirizzo stabilisce altresì un quadro per la partecipazione delle BCN, su base volontaria, ad accordi per la trasmissione e la condivisione di alcuni sottoinsiemi di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte, al fine di istituire o incrementare i flussi di ritorno con i soggetti dichiaranti (di seguito denominato anche "quadro del flusso di ritorno di AnaCredit").»;

- (2) all'articolo 2 sono inseriti i seguenti punti:

- «14) per "BCN partecipante" si intende una BCN elencata nell'allegato IV che ha iniziato a partecipare al quadro del flusso di ritorno di Anacredit, dalla data indicata in tale allegato;
- 15) per "BCN ricevente" si intende una BCN partecipante che riceve una serie di dati del flusso di ritorno della BCE ai sensi dell'articolo 16 *quinquies*;
- 16) per "serie minima di dati" si intende il sottoinsieme minimo di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dalla BCN partecipante e identificati dagli attributi dei dati specificati nell'allegato III;

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

⁽³⁾ Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2017/38) (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 66).

- 17) per “attributo operativo” si intende un attributo dei dati della serie di dati del flusso di ritorno della BCE utilizzato solo per la gestione e la preparazione della serie di dati del flusso di ritorno della BCE e dei flussi di ritorno dalle BCN ai soggetti dichiaranti e identificato come un “attributo operativo” nell'allegato III;
 - 18) per “attributo variabile” si intende un attributo dei dati della serie di dati del flusso di ritorno della BCE che non è compreso nella serie minima di dati e non è un attributo operativo;
 - 19) per “serie di dati del flusso di ritorno della BCE” si intende il sottoinsieme massimo di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte, come individuati in base agli attributi dei dati indicati nell'allegato III, raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dalle BCN partecipanti, ovvero, ai fini di cui all'articolo 16 *quinquies*, paragrafo 1, dalle BCN elencate nell'allegato IV prima di diventare BCN partecipanti;
 - 20) per “trasmissione ordinaria” si intende la trasmissione ordinaria mensile dalla BCE a una BCN ricevente, ai fini del flusso di ritorno, della serie di dati del flusso di ritorno della BCE ai sensi dell'articolo 16 *quinquies*;
 - 21) per “debitore potenziale” si intende un'entità giuridica o una parte di un'entità giuridica, residente in qualsiasi paese del mondo, che richiede uno strumento ad un operatore monitorato;
 - 22) per “richiesta ad hoc” si intende una richiesta da una BCN partecipante alla BCE di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte rispetto a strumenti relativi ad almeno un debitore potenziale;
 - 23) per “golden copy” si intende la versione principale ufficiale dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e prodotta dopo che la BCE ha verificato che tali dati soddisfano i requisiti di qualità stabiliti in detto regolamento.»;
- (3) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
- «5. Se sussiste un accordo tra due BCN competenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) che comporta che solo una di esse raccolga e trasmetta tutti i dati (modelli 1 e 2) da una filiale estera SMD alla BCE, allora:
- a) la BCN che non trasmette dati alla BCE può decidere di non raccogliere alcun dato da tale filiale estera SMD conformemente agli articoli 8, paragrafo 5, e 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) per evitare la doppia segnalazione;
 - b) la BCE invia i dati trasmessi in relazione alla filiale estera SMD alla BCN che non trasmette dati alla BCE per l'utilizzo in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); e
 - c) si ritiene che la BCN che trasmette i dati dalla filiale estera SMD alla BCE non rifiuti l'accesso a tali dati all'altra BCN che non trasmette dati dalla BCE ai fini di un flusso di ritorno ai sensi dell'articolo 16 *sexies* del presente indirizzo.»;

(4) è inserito il seguente Capitolo V *bis*:

«CAPITOLO V *bis*

QUADRO DEL FLUSSO DI RITORNO DI ANACREDIT

Articolo 16 bis

Partecipazione e cessazione della partecipazione al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit

1. Le BCN possono partecipare al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit su base volontaria. Le BCN elencate nell'allegato IV diventano BCN partecipanti ai fini del presente indirizzo dalla data indicata in tale allegato.

2. Una BCN che non è elencata nell'allegato IV può chiedere di partecipare al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit dando preavviso scritto al Consiglio direttivo, indicando la data a decorrere dalla quale propone di diventare una BCN partecipante. La BCN è inserita nell'elenco di cui all'allegato IV attraverso una modifica tecnica di tale allegato e, ove necessario, dell'allegato III ai sensi dell'articolo 20.

Ai fini del presente paragrafo una modifica tecnica consiste nell'inclusione nell'allegato IV del nome della BCN e della data a decorrere dalla quale diventa una BCN partecipante e, ove necessario, nella specificazione degli attributi dei dati nella serie di dati del flusso di ritorno della BCE nell'allegato III per cui la BCN non consente la condivisione dei relativi dati allo scopo di fornire i flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti ai sensi dell'articolo 16 *quater*.

3. Una BCN partecipante può richiedere una modifica nella propria specificazione degli attributi dei dati di cui al secondo comma del paragrafo 2. La modifica diviene efficace a seguito di una modifica tecnica dell'allegato III ai sensi dell'articolo 20.

4. Una BCN partecipante può richiedere la cessazione della propria partecipazione nel quadro del flusso di ritorno di AnaCredit dando un preavviso scritto al Consiglio direttivo non inferiore a novanta giorni. La cessazione diviene efficace a seguito di una modifica tecnica dell'allegato IV e, ove necessario, dell'allegato III ai sensi dell'articolo 20. La cessazione della partecipazione non pregiudica la continuazione e la sopravvivenza dei diritti e degli obblighi di ciascuna delle altre BCN esistenti o sorti anteriormente alla data in cui la cessazione diviene efficace.

Articolo 16 ter

Requisiti per la partecipazione al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit

Secondo il quadro del flusso di ritorno di AnaCredit le BCN partecipanti sono tenute a:

- a) consentire alle BCN riceventi di condividere con i loro soggetti dichiaranti residenti ai fini dei flussi di ritorno, almeno, la serie minima di dati; e
- b) introdurre dei meccanismi per includere almeno i dati sui crediti e i dati di riferimento della controparte corrispondenti agli attributi dei dati nella serie minima di dati per tutti gli strumenti relativi ad un debitore attuale o potenziale nel flusso di ritorno fornito ai soggetti dichiaranti residenti.

Le BCN che non soddisfano questi requisiti non partecipano al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit.

Articolo 16 quater

Condivisione dei dati corrispondenti agli attributi variabili

1. Una BCN partecipante può, a sua discrezione, decidere di non consentire alle BCN riceventi di includere alcun attributo variabile nei dati condivisi con i loro soggetti dichiaranti residenti, ai fini di un flusso di ritorno. Le decisioni delle BCN partecipanti sono indicate all'allegato III. Una BCN ricevente non può includere tali attributi variabili nei dati condivisi con i propri soggetti dichiaranti residenti ai fini di un flusso di ritorno.

2. Se una BCN partecipante decide di non consentire alle BCN riceventi di includere uno o più attributi variabili nei dati condivisi con i loro soggetti dichiaranti residenti ai fini di un flusso di ritorno, la BCN partecipante non fornisce l'equivalente serie di dati raccolti da altre BCN partecipanti ai propri soggetti dichiaranti.

3. Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, una BCN ricevente può, a sua discrezione, decidere di includere o escludere qualsiasi attributo variabile nei dati condivisi con i propri soggetti dichiaranti residenti.

4. Se una BCN è responsabile ai sensi dell'articolo 6 del presente indirizzo per la segnalazione alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte riguardanti una filiale estera SMD, i dati corrispondenti agli attributi variabili relativi a quella filiale estera SMD possono essere forniti, ai fini di un flusso di ritorno, a un soggetto dichiarante residente dalla BCN partecipante nello Stato membro in cui la filiale estera SMD è residente o dalla BCN partecipante nello Stato membro della sede centrale d'impresa della filiale estera SMD.

Articolo 16 quinquies

Trasmissione dei dati da parte della BCE

1. A decorrere dal 1° aprile 2020 la BCE trasmette la serie di dati del flusso di ritorno della BCE a ciascuna BCN elencata nell'allegato IV prima della data in cui questa diventa una BCN partecipante, come indicato in tale allegato. La BCN non ha diritto di utilizzare i dati ricevuti dalla BCE ai fini di un flusso di ritorno ai sensi dell'articolo 16 *sexies* fino a che non diventa una BCN partecipante alla data indicata nell'allegato IV. La BCN utilizza i dati ricevuti dalla BCE soltanto al fine di effettuare delle prove sui meccanismi di cui all'articolo 16 *ter*, lettera b), prima dell'attuazione di tali meccanismi alla data in cui la BCN diventa una BCN partecipante e in conformità all'articolo 16 *sexies*, paragrafo 9.

2. La BCE trasmette una serie di dati del flusso di ritorno della BCE a ciascuna BCN ricevente attraverso trasmissioni ordinarie, subito dopo la produzione della *golden copy*.
3. Ciascuna serie di dati del flusso di ritorno della BCE trasmesso attraverso una trasmissione ordinaria riguarda solo gli strumenti in cui almeno un debitore è un'entità giuridica o una parte di un'entità giuridica che soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - a) il debitore è residente nello Stato membro della BCN ricevente e i dati sul credito che lo riguardano sono segnalati alla BCE da almeno un'altra BCN partecipante;
 - b) il debitore non è residente nello Stato membro della BCN ricevente e i dati sul credito che lo riguardano sono segnalati alla BCE dalla BCN ricevente e da almeno un'altra BCN partecipante;
 - c) il debitore è parte di uno strumento garantito da o con una filiale estera SMD, laddove tale filiale estera SMD o la sede centrale d'impresa della filiale estera SMD sia residente nello Stato membro della BCN ricevente e i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte che lo riguardano sono segnalati alla BCE da un'altra BCN responsabile, ai sensi dell'articolo 6, della segnalazione alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte di quella filiale estera SMD.
4. La BCE trasmette alle BCN riceventi le revisioni ricevute riguardanti informazioni precedentemente incluse nelle trasmissioni ordinarie secondo la politica di revisione di cui al punto 4 dell'allegato V al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
5. Una BCN partecipante può inviare alla BCE una richiesta ad hoc riguardante un debitore potenziale che ha fatto richiesta di uno strumento a un soggetto dichiarante o uno dei suoi operatori monitorati, residente nello Stato membro della BCN partecipante richiedente.
6. La BCE trasmette la serie di dati del flusso di ritorno della BCE riguardante il debitore potenziale pertinente alla BCN partecipante richiedente in risposta ad una richiesta ad hoc, a condizione che la richiesta ad hoc riguardi un debitore potenziale i cui dati sono segnalati alla BCE.
7. La BCE risponde a una richiesta ad hoc entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello in cui la richiesta ad hoc è stata ricevuta.
8. La BCE garantisce che le informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo sono identiche a quelle trasmesse dalle BCN alla BCE e che le informazioni trasmesse a ciascuna BCN ricevente si riferiscono unicamente agli strumenti relativi a debitori attuali o potenziali specificati ai paragrafi 3 o 5.

Articolo 16 *sexies*

Condivisione dei dati da parte delle BCN riceventi con i soggetti dichiaranti e restrizioni applicabili

1. Una BCN ricevente ha il diritto di utilizzare i dati ricevuti dalla BCE ai sensi dell'articolo 16 *quinquies* ai fini di un flusso di ritorno conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
2. Un flusso di ritorno di cui al paragrafo 1 può essere istituito da una BCN ricevente con i soggetti dichiaranti residenti, compresi i soggetti dichiaranti di piccole dimensioni a cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e i soggetti dichiaranti che segnalano dati con una frequenza di segnalazione ridotta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
3. I dati utilizzati nei flussi di ritorno comprendono almeno la serie minima di dati. Possono comprendere inoltre i dati corrispondenti agli attributi variabili, a condizione che le BCN riceventi escludano i dati raccolti dalle altre BCN partecipanti, qualora queste ultime non abbiano consentito alla condivisione dei suddetti dati ai sensi dell'articolo 16 *quater*.
4. Una BCN ricevente non può fornire a un soggetto dichiarante dati sul credito o dati di riferimento della controparte che non rientrano nell'ambito della serie di dati del flusso di ritorno della BCE che ha ricevuto. Le BCN riceventi non condividono gli attributi operativi con i propri soggetti dichiaranti residenti.

5. Una BCN partecipante può identificare alcune informazioni a livello di strumento come non utilizzabili ai fini del flusso di ritorno, per un limitato periodo di tempo, in virtù di restrizioni nella legislazione nazionale o della qualità delle informazioni. I dati trasmessi dalla BCE alle BCN riceventi includono tale determinazione. Una BCN ricevente non include le informazioni così identificate nel flusso di ritorno ai propri soggetti dichiaranti residenti.

6. I dati raccolti dalle BCN che non partecipano al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit non possono essere utilizzati dalle BCN partecipanti al fine di istituire o mantenere un flusso di ritorno, salvo che ciò avvenga in conformità con l'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento UE 2016/867 (BCE/2016/13), qualora si ritenga che l'accesso a tali fini non sia negato da una BCN non partecipante ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, oppure qualora i dati riguardino una unità istituzionale di un soggetto dichiarante stabilito in uno Stato membro dichiarante, che possono sempre essere utilizzati per i flussi di ritorno dalla pertinente BCN del soggetto dichiarante, a prescindere da dove è residente l'unità istituzionale.

7. Una BCN ricevente può condividere con i propri soggetti dichiaranti residenti i dati ricevuti dalla BCE ai sensi del presente articolo; può fornire dati con il medesimo livello di granularità della trasmissione dei dati dalla BCE o a un livello di maggiore aggregazione.

8. Nel fornire i flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti le BCN riceventi assicurano che gli operatori monitorati, i soggetti dichiaranti, i creditori, gestori (*servicers*) e cedenti (*originators*) riguardo ai quali sono state trasmesse informazioni dalla BCE alle BCN riceventi non possano essere identificati.

9. Le BCN riceventi trattano le informazioni ricevute dalla BCE ai sensi del quadro giuridico nazionale sulla riservatezza delle informazioni e degli articoli da 8 a 8 *quater* del regolamento (CE) 2533/98.

10. Una BCN ricevente informa gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione residenti che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13):

- a) i soggetti dichiaranti devono utilizzare il sottoinsieme dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte ricevuti attraverso i flussi di ritorno e raccolti da altre BCN partecipanti esclusivamente per gestire il rischio di credito e migliorare la qualità delle informazioni sul credito di cui dispongono in relazione a strumenti esistenti o futuri;
- b) è vietato ai soggetti dichiaranti condividere il sottoinsieme di dati di cui alla lettera a) con altri soggetti o fornitori commerciali, salvo qualora la condivisione dei dati con fornitori di servizi sia consentita ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);
- c) fatto salvo il potere discrezionale di una BCN di dare accesso a specifici dati sul credito a un soggetto dichiarante attraverso il flusso di ritorno, tale accesso può essere negato temporaneamente quando un soggetto dichiarante non ha adempiuto ai propri obblighi di segnalazione statistica ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati e l'accuratezza e quando il soggetto dichiarante non ha adempiuto i propri obblighi di cui alle lettere a) o b). In tali casi la BCN ricevente deve informare il soggetto dichiarante che il suo accesso al flusso di ritorno è sospeso; e
- d) i soggetti dichiaranti devono tutelare la riservatezza del sottoinsieme di dati di cui alla lettera a) in linea con le migliori prassi e conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabili.

Articolo 16 septies

Responsabilità delle BCN partecipanti con riguardo all'accesso ai dati

1. Una BCN ricevente è l'unica responsabile dell'istituzione di un flusso di ritorno o di altri servizi di informazione dalla propria centrale dei rischi ai soggetti dichiaranti, incluse le procedure per fornire accesso ai dati ai soggetti dichiaranti e garantire il rispetto da parte dei soggetti dichiaranti dei requisiti di cui all'articolo 16 *sexies*.

2. Nel caso in cui le entità giuridiche o parti delle entità giuridiche rispetto alle quali sono stati segnalati dati sul credito abbiano diritto ad accedere a tali dati o a richiedere la loro rettifica e/o soppressione, incluso il caso in cui tali dati siano forniti ai soggetti dichiaranti ai fini di un flusso di ritorno o altri servizi di informazione dalla pertinente centrale dei rischi, la BCN pertinente deve attuare delle procedure per a) fornire accesso ai dati, b) richiedere che i dati inesatti siano rettificati dai soggetti dichiaranti e c) comunicare ai soggetti dichiaranti con chi l'informazione è stata condivisa.

3. In caso di reclami riguardanti le informazioni comprese nei flussi di ritorno e derivanti dalla trasmissione dei dati effettuata da un'altra BCN, la BCN che riceve il reclamo deve mettersi in contatto con la BCN che ha trasmesso i dati alla BCE e cooperare nell'esaminare la correttezza delle informazioni e nel preparare la risposta al reclamo del debitore.»;
- (5) il testo di cui all'allegato I del presente indirizzo è inserito come allegato III dell'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38);
- (6) il testo di cui all'allegato II del presente indirizzo è inserito come allegato IV dell'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38).

Articolo 2

Efficacia

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° aprile 2020.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 febbraio 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

Attributi dei dati ai fini dei flussi di ritorno

Attributi dei dati inclusi nelle serie di dati trasmesse dalla BCE conformemente all'articolo 16 *quinquies* e meccanismi per la condivisione dei dati al fine di fornire flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti

Attributi dei dati	Serie di dati (minima o flusso di ritorno della BCE ⁽¹⁾)	BCN partecipanti ⁽²⁾ che non consentono la condivisione dei dati ai sensi dell'articolo 16 <i>quater</i> paragrafo 1
--------------------	--	---

Dati di riferimento (*)

Paese della BCN	Serie minima di dati	N.D.
Paese del creditore	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	ES non consente la condivisione
Debitore: Nome	Serie minima di dati	N.D.
Debitore: Identificativo dell'entità giuridica (LEI)	Serie minima di dati	N.D.
Debitore: paese	Serie minima di dati	N.D.
Identificativo della sede centrale d'impresa	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della capogruppo apicale	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	IT non consente la condivisione
Forma giuridica	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Settore istituzionale	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Stato dei procedimenti legali e data di inizio dei procedimenti legali	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	SK e ES non consentono la condivisione di entrambi gli attributi AT non consente la condivisione di entrambi gli attributi quando si riferiscono ad "altri provvedimenti giuridici"

Dati sullo strumento

Identificativo dell'operatore monitorato (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Tipologia dello strumento	Serie minima di dati	N.D.
Valuta	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione
Data di inizio	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT e ES non consentono la condivisione

Attributi dei dati inclusi nelle serie di dati trasmesse dalla BCE conformemente all'articolo 16 *quinquies* e meccanismi per la condivisione dei dati al fine di fornire flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti

Attributi dei dati	Serie di dati (minima o flusso di ritorno della BCE (¹))	BCN partecipanti (²) che non consentono la condivisione dei dati ai sensi dell'articolo 16 <i>quater</i> paragrafo 1
Strumento fiduciario (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione dei dati relativi agli strumenti per i quali il valore di questo attributo è "strumento fiduciario", ossia in caso di strumenti depositati a titolo fiduciario segnalati da un soggetto dichiarante (monitorato) che non è il creditore dello strumento.
Data di scadenza legale finale	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT e ES non consentono la condivisione
Importo degli impegni all'inizio	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Scopo	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione
Diritto di azione (<i>recourse</i>) (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione dei dati relativi agli strumenti della tipologia "crediti commerciali" quando il valore di questo attributo è "senza diritto di azione" PT non consente la condivisione dei dati relativi a strumenti di factoring quando l'attributo è "senza diritto di azione" e l'attributo "arretrati" è 0 oppure esiste ma è scaduto da meno di 90 giorni

Dati finanziari

Identificativo dell'operatore monitorato (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Importo nominale in essere	Serie minime di dati	N.D.
Importo fuori bilancio	Serie minime di dati	N.D.
Arretrati per lo strumento	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	ES non consente la condivisione di questo attributo se relativo a strumenti scaduti da meno di 90 giorni AT non consente la condivisione di questo attributo se filtrato per data di scadenza (<i>past due</i>)

Attributi dei dati inclusi nelle serie di dati trasmesse dalla BCE conformemente all'articolo 16 *quinquies* e meccanismi per la condivisione dei dati al fine di fornire flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti

Attributi dei dati	Serie di dati (minima o flusso di ritorno della BCE ⁽¹⁾)	BCN partecipanti ⁽²⁾ che non consentono la condivisione dei dati ai sensi dell'articolo 16 <i>quater</i> paragrafo 1
Data di scadenza (<i>past due</i>) per lo strumento	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT e ES non consentono la condivisione ES considera questo attributo come un attributo operativo al fine di selezionare gli strumenti scaduti da meno di 90 giorni.
Importo trasferito (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Interessi maturati	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	

Dati controparte-strumento

Identificativo dell'operatore monitorato (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della controparte: creditore, gestore (<i>servicer</i>), cedente (<i>originator</i>) (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della controparte: debitore	Serie minima di dati	N.D.
Ruolo della controparte (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	

Dati sulle responsabilità solidali

Identificativo dell'operatore monitorato (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della controparte ⁽³⁾	Serie minima di dati	N.D.
Importo della responsabilità solidale	Serie minima di dati	N.D.

Dati contabili

Identificativo dell'operatore monitorato (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Cancellazioni accumulate	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione

Attributi dei dati inclusi nelle serie di dati trasmesse dalla BCE conformemente all'articolo 16 *quinquies* e meccanismi per la condivisione dei dati al fine di fornire flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti

Attributi dei dati	Serie di dati (minima o flusso di ritorno della BCE ⁽¹⁾)	BCN partecipanti ⁽²⁾ che non consentono la condivisione dei dati ai sensi dell'articolo 16 <i>quater</i> paragrafo 1
--------------------	--	---

Dati sulla protezione ricevuta

Identificativo dell'operatore monitorato (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della protezione (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del fornitore della protezione (Attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Tipo di protezione	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	AT non consente la condivisione

Dati relativi a strumento-protezione ricevuta ⁽⁴⁾

Identificativo dell'operatore monitorato (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo del contratto (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo dello strumento (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	
Identificativo della protezione (attributo operativo)	Serie di dati del flusso di ritorno della BCE	

(*) Le BCN estraggono tali attributi dal RIAD soltanto se sono contrassegnati come "F", che sta per libero, ossia non riservato e suscettibile di essere reso pubblico, ovvero come "R", che significa che, in aggiunta agli utilizzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), un valore relativo agli attributi può essere condiviso con il soggetto dichiarante che ha fornito l'informazione e — salvo il rispetto di ogni restrizione di riservatezza applicabile — con altri soggetti dichiaranti, ossia solo diffusione limitata, in conformità all'Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (*Register of Institutions and Affiliates Data*) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

(1) Cfr. definizioni all'articolo 2.

(2) Le BCN partecipanti sono indicate con il codice paese ISO del loro Stato membro.

(3) A livello nazionale, nella trasmissione ordinaria, la BCN ricevente condivide con i soggetti dichiaranti residenti solo i condebitori (identificativo e importo della responsabilità solidale) aventi prestiti con i soggetti dichiaranti residenti.

(4) Le BCN possono utilizzare questi attributi al fine di contrassegnare nei flussi di ritorno gli strumenti connessi agli elementi di protezione.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Partecipazione al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit

Le seguenti BCN si considerano BCN partecipanti ai fini del presente indirizzo a decorrere dalla data di partecipazione indicata.

Dopo il 1° aprile 2020 e prima della relativa data di inizio della partecipazione, le BCN riceveranno la serie di dati del flusso di ritorno al fine di effettuare delle prove ai sensi dell'articolo 16 *quinquies*, paragrafo 1.

BCN	Data di inizio della partecipazione
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	1° luglio 2021
Banco de España	1° luglio 2021
Banca d'Italia	1° luglio 2021
Oesterreichische Nationalbank	1° luglio 2021
Národná banka Slovenska	1° luglio 2021
Banco de Portugal	1° luglio 2021
Národná banka Slovenska	1° luglio 2021»

RETTIFICHE**Rettifica della decisione n. 1/2018 del comitato misto ECAA, del 3 maggio 2018, relativa all'adozione del suo regolamento interno 2019/1802**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 28 ottobre 2019)

Pagina 15:

anziché: «(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»

leggasi: «(*1) Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT